



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 31

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE D'AGOSTINO,
VICE DIRETTORE GENERALE DELLA CONSOB

32^a seduta: giovedì 14 dicembre 2017

Presidenza del Presidente CASINI

I N D I C E

Audizione del dottor Giuseppe D'Agostino, vice direttore generale della CONSOB

PRESIDENTE, CASINI (AP-CpE-NCD), senatore	Pag. 3, 23, 24 e passim	D'AGOSTINO	Pag. 4, 24, 25 e passim
MOLINARI (Misto-IdV), senatore	24	PROVIDENTI	43, 45, 46 e passim
ZOGGIA (MDP), deputato	25		
AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)), senatore	27, 29, 31		
MARTELLI (M5S), senatore	31, 32, 33 e passim		
VILLAROSA (M5S), deputato	34, 35, 36 e passim		
SIBILIA (M5S), deputato	41, 42, 43 e passim		
DAL MORO (PD), deputato	49		
VAZIO (PD), deputato	51, 52, 53 e passim		
RUOCCO (M5S), deputato	55		

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: Partito Democratico: Pd; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente: FI-PDL; Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per L'europa-NCD: AP-CPE-NCD; Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini: LNA; Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà – Possibile: SI-SEL-POS; Scelta Civica-ALA per la costituente liberale e popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale – Centro Democratico: DES-CD; Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: FDI-AN; Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori per l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; MISTO-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIPI; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI) – Indipendenti: Misto-PSI-PLI-i; Misto-Fare!-Pri-Liberali: Misto-Fare!-PRIL.

Interviene il dottor Giuseppe D'Agostino, vice direttore generale della CONSOB, accompagnato dall'avvocato Salvatore Providenti, dalla dottoressa Guglielmina Onofri, dalla dottoressa Lorenza Pagnotto, dal dottor Manlio Pisu e dal dottor Gabriele Aulicino.

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, e la trasmissione diretta sulla *web TV*.

Audizione del dottor Giuseppe D'Agostino, vice direttore generale della CONSOB

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Giuseppe D'Agostino, vice direttore generale della CONSOB, accompagnato dall'avvocato Salvatore Providenti, dalla dottoressa Guglielmina Onofri, dalla dottoressa Lorenza Pagnotto, dal dottor Manlio Pisu e dal dottor Gabriele Aulicino. Li ringrazio per essere qui con noi

Tema di interesse odierno è l'attività di controllo svolta dalla CONSOB sulle quattro banche poste in risoluzione con il decreto-legge n. 183 del 2015, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all'idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori, degli strumenti di controllo disposti nei confronti dei predetti istituti bancari.

Ringrazio il dottor D'Agostino per aver assicurato una qualificata presenza della CONSOB, in sostituzione del dottor Apponi, al quale auguro una pronta guarigione. Grazie, anche perché c'era una necessità di incastrarsi prima dell'altra audizione, quindi, era necessario finire il percorso che ci eravamo dati con l'approfondimento sulle quattro banche poste in risoluzione.

Informo, altresì, la Commissione, che il dottor D'Agostino non ha svolto un ruolo che lo ha portato a occuparsi direttamente dell'attività di vigilanza. In ogni caso, il dottor D'Agostino, è accompagnato dai dirigenti della CONSOB che sono stati coinvolti nella trattazione delle pratiche riferite agli istituti oggetto dell'odierna audizione e, quindi, in caso di necessità, potrà cedere la parola ai suoi colleghi.

Desidero, inoltre, ringraziare il dottor Apponi per averci messo a disposizione, già da alcuni giorni, l'intervento predisposto per la sua audizione, che sarà ora letto dal dottor D'Agostino.

Ricordo al dottor D'Agostino che è possibile svolgere i nostri lavori anche in seduta segreta, per cui, ove fosse necessario, lo prego di avvisarci e procederemo a sospendere ogni forma di pubblicità.

D'AGOSTINO. Grazie Presidente, grazie anche ai signori membri di questa Commissione, mi accingo a leggere il *dossier* che è stato appena consegnato.

Prima di entrare nel merito dell'attività di vigilanza sulle quattro banche oggetto di esame, è opportuno ricostruire brevemente l'ambito dei poteri che la CONSOB poteva esercitare su tali emittenti ed il quadro normativo di riferimento vigente all'epoca in cui essi operavano.

Soltanto Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, che di seguito verrà anche citata come BPEL, aveva azioni quotate sul Mercato telematico azionario dal 1998; le azioni sono state sospese dalle negoziazioni a tempo indeterminato il 13 febbraio 2015 e successivamente, a partire dal 15 maggio 2017, sono state revocate dalle negoziazioni.

Banca delle Marche e Cassa di risparmio di Ferrara erano dal 1998 emittenti strumenti finanziari diffusi. Come già riferito dal dottor Apponi per le banche venete, dalla circostanza che le azioni delle due banche fossero diffuse fra il pubblico, ma non quotate, ne è derivata una significativa attenuazione dei poteri di vigilanza della CONSOB, in materia di informativa contabile e di *corporate governance*, rispetto a quelli disponibili per le società quotate. Infatti, la CONSOB non disponeva, tra gli altri, dei poteri di censura dei bilanci per mancato rispetto delle norme che ne disciplinano la redazione di cui all'articolo 154-ter, comma 7, del TUF, né del potere di impugnativa di cui all'articolo 157 del medesimo Testo unico. Trovavano applicazioni i poteri indicati negli articoli 114, comma 5 (richiesta di diffusione di informazioni al mercato) e 115 del TUF (richiesta di dati e notizie alla CONSOB), ai fini della correttezza delle informazioni fornite al pubblico.

Riguardo, invece, a Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, essa non era emittente quotato, né diffuso, essendo partecipato all'80 per cento dall'omonima fondazione e al 20 per cento da Intesa Sanpaolo. In relazione a tale emittente, la CONSOB non aveva, quindi, i citati poteri in materia informativa contabile, e quelli di intervento sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico (ai sensi dei citati articoli 114, comma 5, e 115 del TUF), né alcun potere in materia di *corporate governance*.

Le banche in questione erano vigilate dalla CONSOB in quanto intermediari autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento, limitatamente ai profili di trasparenza e correttezza.

La Commissione ha esercitato i poteri di vigilanza sulle operazioni di offerta al pubblico, in occasione dell'approvazione dei prospetti informativi relativi all'emissioni di azioni e obbligazioni.

Inoltre, alle quattro banche, in qualità di «Enti di Interesse Pubblico», di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 2010, erano applicabili i poteri CONSOB di vigilanza sui revisori legali.

Alla data di risoluzione – 22 novembre 2015 – le quattro banche in esame erano, da tempo, in amministrazione straordinaria, come riporta la tabella: per quanto riguarda Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, la data di inizio di amministrazione straordinaria è il 10 febbraio 2015; per Banca Marche, 15 ottobre 2013; per Cassa di risparmio di Ferrara, 27 maggio 2013; per Carichieti, il 5 settembre 2014.

I periodi di amministrazione straordinaria sono stati particolarmente lunghi. In tali periodi si è determinato, tra l'altro, un sostanziale *black-out* informativo, in quanto le banche, in questa specifica condizione, non erano tenute alla redazione di rendicontazioni finanziarie e periodiche e, in relazione a Banca Etruria, la negoziazione delle azioni è stata sospesa.

Il *black-out* informativo, è legato al periodo di amministrazione straordinaria; naturalmente quando le banche, ove mai, dovessero rientrare in *bonis* sono tenute al ripristino dello stato informativo.

Sempre in tali periodi di amministrazione straordinaria, non sono state effettuate offerte di azioni e obbligazioni di qualsiasi natura a valere su prospetti approvati dalla CONSOB.

Nel corso del testo sono citati anche i periodi in cui, effettivamente, cessano le emissioni di obbligazioni.

Presidente, non leggo le parti in corsivo, perché di dettaglio; ove poi fosse necessario rispondere, dare chiarimenti, anche su queste siamo pronti.

Va da sé, ma penso che sia già ben noto, che il contesto generale in cui noi ci muoviamo, in quest'ambito, è un contesto particolare, dal punto di vista della situazione economica generale, dal punto di vista della situazione finanziaria. È del 2012 la famosa espressione del Governatore della Banca centrale europea «*whatever it takes*»: vuol dire che siamo in una situazione di assoluta straordinarietà, anche dal punto di vista del contesto del quadro normativo. Interviene la BRRD, nel maggio 2014, si ha anche una situazione di cambiamento degli assetti istituzionali della vigilanza, nel novembre 2014, con il trasferimento al *Supervisory mechanism* della Banca centrale europea della vigilanza sulle banche significative.

Vengo ora a Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Banca Etruria è stata posta in amministrazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 febbraio 2015. Successivamente, è stato disposto l'avvio della risoluzione, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 22 novembre 2015, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In tale provvedimento veniva indicato che la banca versava in una situazione di dissesto, non sussistevano misure alternative di vigilanza, ovvero di mercato, attuabili in tempi adeguati per superare tale situazione, e ricorreva l'interesse pubblico. Ciò atteso che la risoluzione era necessaria e proporzionata al perseguimento dei relativi obiettivi e che la procedura di liquidazione coatta amministrativa era inidonea a conseguirli nella medesima misura.

Vediamo le principali operazioni societarie. Tra il 2011 e il 2013, BPEL ha effettuato una serie di operazioni di rafforzamento patrimoniale, attraverso: l'emissione e successiva conversione in azioni di un prestito obbligazionario; un aumento di capitale in opzione; e l'emissione di obbligazioni subordinate.

Il 25 maggio 2011 la CONSOB ha approvato, a seguito di istruttoria, un prospetto informativo relativo all'emissione di obbligazioni subordinate, convertibili in azioni, per un ammontare nominale di 100 milioni di euro. Nell'ambito di tale istruttoria è stata attivata l'usuale collaborazione con la Banca d'Italia, che ha fornito un riscontro il 3 maggio 2011, riscontro che è stato valorizzato nel prospetto informativo.

Il 25 ottobre 2011 BPEL ha comunicato al mercato l'intenzione di effettuare un'offerta di scambio volontaria su obbligazioni ordinarie di propria emissione, al fine di allungarne la scadenza. La CONSOB ha approvato il relativo documento d'offerta il 23 novembre 2011 che riportava, altresì, le informazioni trasmesse dalla Banca d'Italia il 14 novembre 2011 nell'ambito dell'usuale collaborazione.

Il 28 febbraio 2012 BPEL ha diffuso un comunicato stampa relativo al progetto di bilancio 2011 approvato dal consiglio di amministrazione, in cui evidenziava anche i dettagli del piano industriale per il periodo 2012-2014.

Il 4 dicembre 2012 la Banca d'Italia ha segnalato l'avvio di accertamenti ispettivi su BPEL, mirati alla valutazione dell'adeguatezza delle rettifiche di valore sui crediti in sofferenza, a incaglio e ristrutturati, nonché delle relative politiche e prassi applicative.

A fine 2012 BPEL ha comunicato al mercato la conversione del prestito obbligazionario di cui al prospetto del 25 maggio 2011. L'operazione ha comportato un incremento del capitale sociale della banca di 109,9 milioni di euro. Tale conversione ha consentito di mantenere il coefficiente patrimoniale *Tier 1 ratio* stabile al 6,6 per cento. Rammento che il minimo regolamentare era, all'epoca, del 4 per cento.

Il 18 marzo 2013 la Banca d'Italia ha informato la CONSOB dell'avvio di un nuovo procedimento ispettivo sul gruppo BPEL, avente spettro di indagine esteso.

A inizio aprile 2013 BPEL ha presentato un'istanza di approvazione di un prospetto base relativo ad obbligazioni subordinate. La CONSOB ha approvato il prospetto il 18 aprile 2013. A valere su tale prospetto, BPEL ha effettuato due offerte di obbligazioni, una per un importo di 60 milioni di euro dal 3 al 7 giugno 2013 e un'altra per 50 milioni di euro dal 16 al 23 ottobre 2013.

Nell'ambito dell'istruttoria relativa al citato prospetto, la CONSOB ha attivato la collaborazione con la Banca d'Italia, che ha fornito i propri riscontri il 15 aprile 2013, riscontri di cui si è tenuto conto ai fini dell'approvazione del prospetto stesso.

Il 17 aprile 2013 BPEL, ha presentato alla CONSOB l'istanza per l'approvazione del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale di 100 milioni di euro, necessario a consentire il rispetto degli obiettivi

di *tier 1* fissati dalla Banca d'Italia. Anche in questo caso, la CONSOB ha chiesto, ai sensi dell'articolo 4 del TUF, la collaborazione alla Banca d'Italia, del cui riscontro del 16 maggio 2013 si è tenuto conto nell'approvare il prospetto.

Nella nota della Banca d'Italia, tra l'altro, era riportato che l'aumento di capitale rientrava tra le iniziative intraprese da BPEL al fine di raggiungere gli obiettivi di capitalizzazione indicati dalla Vigilanza, che aveva richiesto il conseguimento di un *target tier 1* consolidato del 7,5 per cento, anche in un'ottica di progressivo avvicinamento ai nuovi *standard* internazionali di Basilea 3.

Inoltre, la Banca d'Italia, riferiva che, alla data del prospetto, erano in corso presso l'emittente accertamenti ispettivi, inizialmente di carattere mirato sul comparto creditizio, poi esteso agli altri ambiti operativi.

Gli esiti degli stessi non erano al momento noti e prevedibili, per cui, secondo la Banca d'Italia, non si poteva escludere che, a seguito della loro conclusione, venissero adottati provvedimenti che avrebbero potuto richiedere ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale. Questa è sempre la lettera del 16 maggio della Banca d'Italia.

Di ciò si dava evidenza tra i fattori di rischio riportati nel prospetto informativo – il fattore di rischio è nei paragrafi indicati – connessi agli accertamenti ispettivi promossi dalla Banca d'Italia.

Pochi giorni dopo la presentazione dell'istanza, il 19 aprile 2013, è pervenuto alla CONSOB, nonché alla Banca d'Italia e alla procura della Repubblica di Arezzo, un esposto inviato da alcuni dipendenti anonimi della Banca Etruria. In tale esposto veniva denunciata la falsificazione di informazioni contabili diffuse al mercato dalla banca al fine di falsare l'andamento del prezzo delle azioni emesse per il rimborso anticipato del prestito obbligazionario. Di questo si darà, poi, conto nel dettaglio dell'indicazione sulla Vigilanza sul bilancio. Vedremo in seguito.

La CONSOB ha autorizzato il 5 giugno 2013 la pubblicazione del prospetto informativo, nel quale sono riportate specifiche avvertenze e fattori di rischio in merito alle indagini in corso da parte della CONSOB, con particolare riferimento all'operazione di *spin off* del patrimonio immobiliare.

Alla luce di tale approvazione, la CONSOB ha richiesto di allineare l'informativa sull'emittente riportata nella documentazione d'offerta di strumenti obbligazionari in corso di validità a quella data, tra cui il prospetto delle obbligazioni subordinate, a quella resa nel prospetto relativo all'aumento di capitale.

In data 13 giugno 2013 la CONSOB ha approvato il supplemento al prospetto di base relativo alle obbligazioni subordinate del 18 aprile 2013. Come previsto dalla normativa – e qui è appunto normativa dell'Unione europea, che è ripresa nel nostro Testo unico della finanza, l'articolo 95-bis, comma 2 del TUF – è stato riconosciuto il diritto di revoca a coloro che avessero sottoscritto le obbligazioni subordinate, il cui collocamento è avvenuto, come detto, dal 3 al 7 giugno 2013.

Il 7 ottobre 2013 BPEL ha presentato l'istanza per aggiornare, tramite nuovo supplemento, il prospetto relativo alle obbligazioni subordinate del 18 aprile 2013 per dare conto delle informazioni finanziarie risultanti dalla relazione semestrale al 30 giugno 2013.

Il giorno successivo, quindi l'8 ottobre, è stata attivata la collaborazione con la Banca d'Italia, che nei suoi riscontri del 14 ottobre 2013 ha indicato, tra l'altro, che l'ispezione su BPEL si era conclusa il 6 settembre 2013 e che gli esiti di tali verifiche sarebbero state resi noti solo una volta terminato l'*iter* di formalizzazione del rapporto ispettivo.

La Banca d'Italia ha trasmesso in due distinte note, del 5 e del 6 dicembre 2013, le risultanze degli accertamenti ispettivi chiusi al 6 settembre 2013.

La prima nota del 5 dicembre 2013 conteneva un Allegato 7, intitolato «Riferimenti per la CONSOB» e datato 30 ottobre 2013, in cui si dava conto di fatti di possibile rilevanza per l'istituto relativi ai temi contabili sopra richiamati (l'avviamento della Banca Federico Del Vecchio, e l'operazione di *spin-off* del parco immobiliare, operazione denominata Palazzo della Fonte), nonché in relazione «all'ulteriore profilo della valorizzazione delle obbligazioni di propria emissione». Banca d'Italia ha anche indicato, con questa lettera del 5 dicembre, di avere inoltrato una segnalazione alla procura della Repubblica di Arezzo.

Con la seconda nota, quella del 6 dicembre 2013, la Banca d'Italia ha segnalato alla CONSOB che l'ispezione aveva dato origine ad un giudizio «in prevalenza sfavorevole» a causa di rilevanti profili critici emersi, concernenti, tra l'altro, la scadente qualità del portafoglio; la strutturale incapacità di produrre flussi reddituali positivi; forti squilibri di liquidità; esiguità del *buffer* di capitale. La Banca d'Italia ha segnalato, inoltre, di ritenere che BPEL non fosse più in grado di percorrere in via autonoma la strada del risanamento e di aver richiesto alla stessa di integrarsi in un gruppo di adeguato *standing*, riservandosi, in caso di mancata ottemperanza o ritardi e inerzia, di adottare ogni ulteriore iniziativa ritenuta necessaria.

Infine, la Banca d'Italia ha indicato, nella medesima nota, di aver richiesto a BPEL di recepire nel bilancio 2013 le perdite su crediti emerse dall'ispezione e di completare, entro la data di approvazione di tale bilancio, l'esame del portafoglio crediti alle posizioni a incaglio di minore ammontare, nonché di escludere dal computo del patrimonio di vigilanza la plusvalenza generata dall'operazione Palazzo della Fonte e, infine, di ridurre di almeno il 50 per cento lo *stock* di titoli di Stato italiani in portafoglio.

In pari data, quindi il 6 dicembre 2013 che è un venerdì, la CONSOB ha chiesto a BPEL, ai sensi dell'articolo 114 del TUF, di informare il mercato dei rilievi ispettivi della Banca d'Italia. Ecco, questo è un punto importante e, quindi, siamo all'informativa al pubblico. È un'informativa tramite l'esercizio ai poteri dell'articolo 114.

La mattina del 9 dicembre 2013, che è il lunedì successivo, prima dell'apertura dei mercati, la banca ha opposto reclamo alla richiesta della

CONSOB, come consentito dall'articolo 114, comma 6, del TUF, chiedendo di attendere che il consiglio di amministrazione effettuasse un compiuto esame degli esiti degli accertamenti prima di informare il pubblico. Questo sulla base di un presupposto di gravi danni alla banca. La richiesta di sospensione, quindi, di valutazione da parte del consiglio di amministrazione è stata accolta il 9 dicembre; comunque pochi giorni dopo, il 13, la banca ha diffuso un comunicato stampa, a seguito della richiesta della CONSOB. Questo comunicato stampa riprende gli elementi critici che sono stati indicati nella lettera del 6 dicembre.

I contenuti del citato comunicato, che quindi è stato pubblicato il 13, sono stati inseriti nel supplemento approvato dalla CONSOB il 20 dicembre 2013. Quindi, la lettera del 6 dicembre è stata rappresentata in un comunicato stampa al pubblico, generale, e nel supplemento approvato il 20 dicembre, che era rivolto agli investitori delle obbligazioni subordinate.

Con tale supplemento, il prospetto relativo alle obbligazioni subordinate è stato integrato anche con apposita informativa concernente l'entrata in vigore della comunicazione della Commissione europea, del 1° agosto 2013, in tema di aiuti di Stato, secondo la quale «la concessione di aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata da una previa »condivisione degli oneri«, oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che hanno sottoscritto titoli di debito subordinato».

A seguito della pubblicazione del supplemento, è stato riconosciuto il diritto di revoca, esercitabile nei termini di due giorni lavorativi, fissato dalla normativa dell'Unione europea, a coloro che avessero sottoscritto le obbligazioni subordinate offerte dal 16 al 23 ottobre 2013, emesse, come detto, per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro. Rammento che questa è l'ultima offerta di obbligazioni subordinate da parte di BPEL.

A febbraio interviene l'amministrazione straordinaria, quindi lo *stop* delle obbligazioni, come si è detto, è da giugno 2014 e nel corso del 2014, si rivedrà nella parte più di dettaglio riferita alla vigilanza sui mercati, la CONSOB utilizza le proprie risorse di vigilanza per il monitoraggio delle comunicazioni al mercato e per il monitoraggio dei titoli azionari.

Entriamo adesso nella parte più di dettaglio delle attività di vigilanza nei singoli segmenti, su ciò che è stato originato da questo filone di indagine generale.

Nell'ambito dell'istruttoria in materia di servizi di investimento, avviata a seguito della risoluzione, in data 12 maggio 2016, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio ha trasmesso all'istituto documentazione che ha consentito alla CONSOB di avere un quadro informativo completo sulla situazione della banca, in riferimento al periodo in cui sono state effettuate le operazioni societarie appena illustrate.

In particolare sono stati acquisiti: una nota della Banca d'Italia a Banca Etruria del 24 luglio 2012; una nota della Banca d'Italia a Banca Etruria del 3 dicembre 2013; un documento contenente i «rilievi e osservazioni» formulati da Banca d'Italia a BPEL in esito alla verifica ispettiva

conclusa nel settembre 2013. I primi due documenti, quelli del 24 luglio 2012 e quello del 3 dicembre 2013, sono delle lettere di convocazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera *b*), del TUB. Sulla base di queste evidenze, di cui poi si darà conto nel dettaglio, la CONSOB ha avviato una complessa di attività di istruttoria che si è conclusa con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a 2,75 milioni di euro.

Vigilanza sulla documentazione d'offerta *equity*. Quindi, sull'aumento di capitale. Procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 94, commi 2 e 7, del combinato disposto degli articoli 97 e 115, comma 1, lettera *a*), del TUF.

Nell'ottobre 2016 la CONSOB ha avviato un procedimento sanzionatorio, relativo all'aumento di capitale del giugno 2013, per 100 milioni di euro, ad esito di un'istruttoria che traeva origine dalla citata documentazione del 12 maggio 2016.

Con lettera del 4 ottobre 2016, la CONSOB ha contestato agli esponenti aziendali della banca all'epoca dei fatti (membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, direttore generale) e alla banca, a titolo di responsabile in solido, le seguenti violazioni: violazione dell'articolo 94, commi 1 e 7, del TUF, in relazione al contenuto del prospetto e, in particolare, per avere la banca ommesso di riportare nel prospetto di aumento di capitale del giugno 2013, o in un eventuale supplemento dello stesso, informazioni in merito alla situazione aziendale, con riguardo ai rilievi rappresentati dalla Banca d'Italia nella sopramenzionata nota del 24 luglio 2012; violazione del combinato disposto dall'articolo 97, comma 1, e dell'articolo 115, comma 1, lettera *a*), del TUF, in relazione al contenuto della risposta fornita in data 27 maggio 2013 ad una richiesta formulata dalla CONSOB in data 20 maggio 2013, nel corso dell'istruttoria di approvazione del prospetto, e, in particolare, per avere la banca fornito in riscontro informazioni lacunose e non corrispondenti alla reale situazione aziendale.

In particolare, nella lettera inviata dalla Banca d'Italia al presidente del consiglio di amministrazione della Banca Etruria, del 24 luglio 2012, viene indicato che «la situazione del gruppo Etruria era da tempo all'attenzione della Vigilanza a causa di elementi di marcata anomalia che connotavano i profili tecnici e delle diffuse carenze negli assetti organizzativi e di controllo. Tali criticità erano anche alla base dell'applicazione alla Popolare, a partire del 2002, di un coefficiente patrimoniale specifico sul rischio di credito». «Gli accertamenti ispettivi» si erano «conclusi nel primo quadrimestre 2010 con un giudizio »parzialmente sfavorevole«».

Sempre nella medesima lettera del 24 luglio 2012, inviata dalla Banca d'Italia, veniva evidenziato che «la situazione tecnica permane», e quindi permaneva, «fortemente problematica». Rilevavano, in particolare, «la qualità degli impieghi, scadente e in progressivo peggioramento», «la fragile situazione di liquidità», «l'insufficiente redditività».

Gli interventi pianificati dalla banca non apparivano, secondo le valutazioni di Banca d'Italia, «in grado di assicurare la rimozione delle carenze» evidenziate.

Il piano industriale riferito al triennio 2012-2014, comunicato al pubblico il 28 febbraio 2012, conteneva «elementi di incertezza nel piano di riequilibrio della posizione di liquidità», nonché «presenza di obiettivi particolarmente ambiziosi (ad esempio, in termini di raccolta *core*, stante il difficile contesto di mercato)».

Il piano di patrimonializzazione era connotato, secondo l'Organo di vigilanza, dalla «inadeguatezza delle misure di rafforzamento patrimoniale» che si sarebbero concretizzate «di fatto nella sola conversione del prestito obbligazionario convertibile». La scelta di attivare la clausola contrattuale che consentiva «la modifica unilaterale del regolamento del prestito», avrebbe potuto, «inoltre, esporre la banca a rischi legali e reputazionali».

Le iniziative adottate dai vertici aziendali erano, inoltre, ritenute da Banca d'Italia insufficienti e tardive. L'inerzia nell'adozione delle misure sollecitate dalla Vigilanza hanno acuito nel tempo le criticità rendendo necessario, tra le altre iniziative, un aumento di capitale da realizzarsi entro la fine del 2012 in misura almeno pari a 100 milioni di euro.

«La costituzione di un più ampio *buffer* patrimoniale» rappresentava, a giudizio della Banca d'Italia «una condizione indispensabile per la prosecuzione dell'attività aziendale e la salvaguardia dell'autonomia del gruppo». Ove la banca non fosse stata in grado di dare seguito – nei tempi e termini indicati dalla Vigilanza – all'aumento di capitale, avrebbe dovuto avviare «le azioni necessarie a realizzare un'aggregazione con un gruppo di maggiori dimensioni».

La lettera concludeva con la riserva di attivare, in assenza di un adeguamento da parte della banca alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Le criticità e le richieste formulate dalla Banca d'Italia non erano state riflesse nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale. Come abbiamo detto prima, questa è la lettera di luglio 2012, il prospetto viene approvato invece a giugno 2013, quindi quasi un anno dopo.

La banca si era limitata ad illustrare nel prospetto l'esistenza di indicazioni ricevute da Banca d'Italia in ordine ai requisiti patrimoniali specifici per rischio di credito dal 2002, all'obiettivo di patrimonializzazione in ottica Basilea III, alla semplificazione della rete distributiva, nonché alle ulteriori rettifiche su posizioni deteriorate appostate nel bilancio 2012, già predisposto ed approvate dal consiglio di amministrazione successivamente. Era stata, altresì, illustrata l'esistenza di accertamenti pregressi ed in corso alla data del prospetto, con indicazione delle sole aree interessate ma senza indicazione di carenze già evidenziate, né dei rimedi richiesti.

In particolare, nel prospetto non emergevano i rilievi, le lacune ed i rimedi richiesti dalla Banca d'Italia, successivamente agli accertamenti ispettivi del 2010, richiamati nella lettera di Banca d'Italia del 24 luglio

2012, e neppure la generale gravità della situazione aziendale rilevata dalla stessa Banca d'Italia in tale nota, ancora presente durante l'aumento di capitale, come peraltro attestato dalla nota della Banca d'Italia del 3 dicembre 2013.

Nel corsivo c'è un elenco di quelli che sono i profili critici riportati nel prospetto.

Tali omissioni non hanno consentito agli investitori che hanno aderito all'aumento di capitale di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente. Da questo punto di vista l'articolo 94, comma 2, del TUF, parla in maniera inequivocabile di «tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni di investimento consapevole».

La Commissione, con delibera n. 20069 del 12 luglio 2017, ha applicato nei confronti di 17 esponenti aziendali sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a 630.000 euro.

Passiamo al secondo procedimento sanzionatorio, questo per le violazioni dell'articolo 94, commi 2 e 7, del TUF, con riguardo all'offerta di obbligazioni.

Anche con riguardo alla documentazione d'offerta delle obbligazioni è stato avviato un procedimento sanzionatorio, ad esito di un'istruttoria che traeva origine dalla sopramenzionata documentazione trasmessa alla Consob il 12 maggio 2016 da Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio.

La CONSOB, avuto riguardo al contenuto della documentazione pubblicata da BPEL relativamente all'offerta di prestiti obbligazionari, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2012 e il 12 giugno 2014, ha rilevato che non risultavano adeguatamente riflesse le iniziative di vigilanza poste in essere da Banca d'Italia con le proprie note del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013, nonché i contenuti del rapporto ispettivo del 5 dicembre 2013 nei profili rilevanti ai fini dell'offerta al pubblico.

Più precisamente, nel prospetto di base relativo a obbligazioni subordinate approvato il 18 aprile 2013 (e nel relativo supplemento approvato il 13 giugno 2013), Banca Etruria aveva ommesso di riportare dettagliate informazioni in merito alla situazione aziendale con riguardo ai rilievi rappresentati a BPEL dalla Banca d'Italia nella nota del 24 luglio 2012, per i cui dettagli si rinvia a quanto precedentemente illustrato.

Tra le varie carenze informative contestate, di particolare rilievo per i prestiti obbligazionari si evidenzia che, anche nel suddetto prospetto, non era fornita informativa in merito alla circostanza che l'Autorità di vigilanza, sin dal luglio 2012, si era riservata – laddove non fossero state implementate da BPEL le misure richieste – l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 385 del 1993. Si rammenta che tra tali poteri rientravano, in particolare, «la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché», e questo è quello più importante dal nostro punto di vista, «con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi». Tale informativa, rilevante

con riguardo a qualunque titolo obbligazionario, veniva ad assumere una spiccata importanza per i titoli subordinati, in quanto rientranti fra gli «strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza».

Nel supplemento al suddetto prospetto di base, approvato in data 20 dicembre 2013, si riportava che il consiglio di amministrazione, in data 13 dicembre 2013, aveva esaminato i rilievi ricevuti in data 5 dicembre 2013 da Banca d'Italia, ad esito degli accertamenti condotti nel periodo 18 marzo – 6 settembre 2013, e si dava conto delle richieste formulate dall'Autorità di vigilanza. Tuttavia, non si forniva informazione alcuna in ordine alla precedente iniziativa di vigilanza del 24 luglio 2012 e non erano compiutamente riportate le osservazioni critiche e le richieste contenute nella lettera del 3 dicembre 2013.

In particolare, l'informativa complessivamente fornita nel supplemento non consentiva di cogliere il fatto che: «da tempo» la situazione aziendale del gruppo BPEL evidenziava «elementi di marcata anomalia», a fronte dei quali Banca d'Italia aveva rappresentato più volte agli organi aziendali «l'esigenza di attivarsi per risanare la gestione, connotata da significativi squilibri tecnici e debolezze organizzative»; i vertici aziendali non avevano «affrontato con la necessaria tempestività e determinazione le rilevanti criticità presenti nei profili strategici, organizzativi e tecnici» ed avevano fatto ricorso a «interventi parziali e talvolta dilatori» che avevano «contribuito ad accrescere le criticità della situazione tecnica»; per l'effetto di quanto sopra, la banca risultava «ormai condizionata in modo irreversibile da vincoli economici, finanziari e patrimoniali».

Inoltre, nel supplemento era stata fornita un'informativa parziale con riferimento agli ulteriori contenuti della nota della Banca d'Italia del 3 dicembre 2013. Nella parte in corsivo della relazione si dà evidenza di come, anche se può sembrare in qualche modo una ripetizione di informazioni, la *magnitudo* delle indicazioni e anche la perseveranza di queste anomalie era già presente da tempo, tanto che si parla di ritardi e del consolidarsi di una situazione negativa.

Le carenze informative riscontrate nella documentazione d'offerta – unitamente alla mancata rappresentazione, da un lato, della persistenza nel tempo della criticità riscontrata da Banca d'Italia a fronte di una sostanziale inerzia dell'organo amministrativo e, dall'altro, del possibile rischio dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 70 e seguenti del TUB, che nel testo all'epoca vigente disciplinavano gli istituti dell'amministrazione straordinaria, dei provvedimenti straordinari e della liquidazione coatta amministrativa, ove BPEL non avesse dato corso all'integrazione in un gruppo di adeguato *standing* – non avevano messo il potenziale investitore in condizione di valutare il rilevante rischio di una possibile crisi dell'emittente.

Al contrario, il supplemento era stato idoneo a ingenerare nel potenziale investitore l'erronea convinzione che la banca si trovasse ad affrontare criticità di recente emersione e richieste di Banca d'Italia formulate, per la prima volta, ad esito degli accertamenti ispettivi conclusi il 6 settembre 2013.

La Commissione, con delibera n. 20068 del 12 luglio 2017, ha applicato nei confronti di 23 esponenti aziendali e alla banca, in qualità di responsabile in solido, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a euro 910.000.

Vigilanza sull'informativa diffusa al mercato; stiamo un po' passando in rassegna tutti i settori che sono interessati alla materia della mancata trasparenza informativa. In questo caso non è tanto con riguardo ai destinatari delle offerte ma al pubblico in generale, attesa la natura di emittente quotato di BPEL.

Procedimento sanzionatorio per violazione dell'articolo 114 del TUF. Sempre sulla base della citata documentazione acquisita il 12 maggio 2016, in data 4 ottobre 2016 la CONSOB ha contestato alla Banca Etruria anche omissioni, incompletezze, inesattezze o ritardi nella diffusione di informazioni al pubblico concernenti i sopramenzionati rilievi e le osservazioni di Banca d'Italia sia del 2012 che del 2013.

Le osservazioni della Banca d'Italia, per i cui dettagli si rinvia a quanto sopra riferito per i prospetti *equity* e *non-equity*, già dal 2012, stante la loro rilevanza e gravità, avrebbero dovuto costituire oggetto di informativa al pubblico in appositi comunicati stampa da parte dell'Etruria stessa.

BPEL, infatti, già dal 2012 aveva fornito al pubblico un quadro informativo non completo e inesatto della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché dei risultati economici e delle prospettive, non rappresentando l'effettiva situazione aziendale al mercato, desumibile dai rilievi mossi nelle note precedentemente citate.

Nell'ispezione 2013 la Banca d'Italia aveva poi accertato che i problemi rilevati nel 2012 non solo non si erano risolti, ma anzi si erano aggravati.

Banca Etruria anche nei comunicati del 2013 ha continuato a fornire al pubblico un quadro informativo non corretto ed incompleto. In particolare, nel comunicato richiesto dalla CONSOB il 13 dicembre 2013, quello che è stato oggetto appunto della sospensione per quattro giorni, la banca non ha dato rappresentazione del fatto che Banca d'Italia in caso di «mancata ottemperanza a quanto richiesto e, comunque, di ritardi o inerzia nel perseguimento dell'obiettivo nei termini e nei modi fissati» si riservava di adottare ogni ulteriore iniziativa – anche di amministrazione straordinaria, come poi accaduto a febbraio 2015 – ritenuta «necessaria a assicurare condizioni di sana e prudente gestione e a tutelare i depositanti della banca».

Il procedimento sanzionatorio si è concluso in data 18 maggio 2017 con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per un importo di 90.000 euro.

Vigilanza sulla prestazione di servizi di investimento. Procedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 21 del TUF.

Anche con riferimento alla prestazione di servizi d'investimento la CONSOB, a seguito di un complesso *iter* istruttorio, e tenuto conto della sopra richiamata documentazione del 12 maggio 2016, ha assunto provve-

dimenti sanzionatori nei confronti di esponenti aziendali e della stessa banca.

Qui vi è un elenco di tutti i passaggi documentali nella richiesta al nuovo soggetto, che è Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio, e anche alla Banca d'Italia per avere un *set* informativo più completo. Lo do per letto, poi, eventualmente, lo riprendiamo. Vado direttamente a quelle che sono le conclusioni di questa attività di vigilanza sui servizi investimento.

Il 12 luglio 2017, CONSOB ha comminato a 33 esponenti aziendali della Banca e a BPEL, quindi come società in solido, nella qualità di responsabile in solido, sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo pari a 1.120.000 euro, per la violazione dell'articolo 21, comma 1, del TUF.

Le irregolarità hanno riguardato le modalità operative e i comportamenti adottati nella valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari emessi della BPEL, che non hanno garantito l'adempimento degli obblighi di corretta prestazione dei servizi di investimento. La mappatura dei titoli dell'intermediario è avvenuta in assenza delle revisioni e delle opportune valutazioni qualitative (pur previste formalmente dall'intermediario), alla luce dei segnali – ben presenti agli organi di vertice della banca – in ordine al progressivo deterioramento della situazione aziendale della medesima. Per essere qui più chiari, la banca nel raccomandare, nel proporre, come oggetto di investimento le proprie obbligazioni, deve valutare la rischiosità dei singoli strumenti finanziari; in questo caso la circostanza che si trattasse di investimenti emessi dalla banca stessa rafforzava la conoscenza della rischiosità intrinseca e quindi questo mancato adeguamento del profilo di rischio, riducendo naturalmente la rischiosità del credito che era, alla luce delle carte, in qualche modo evidente, consentiva una maggiore collocabilità dei titoli stessi presso i propri investitori, la propria clientela. Quindi è di particolare gravità, questo mancato adeguamento della rischiosità dei titoli ai fini del collocamento ai propri clienti, nell'ambito dei servizi di investimento naturalmente.

In particolare, è emerso che gli organi di vertice della banca erano stati destinatari, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione, delle famose note (24 luglio 2012 e 3 dicembre 2013) da parte di Banca d'Italia aventi ad oggetto il deterioramento della situazione aziendale dell'intermediario medesimo. Tali indicazioni non risultano essere state affrontate, né valutate ai fini della mappatura dei titoli di propria emissione. Ciò ha impedito *ab origine* il funzionamento dei presidi che la banca aveva introdotto, a tutela dell'effettività della valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla propria clientela.

In particolare, nel corso dell'istruttoria è emerso che solo nel dicembre 2014 la classificazione delle obbligazioni subordinate è passata da rischio «medio» a rischio «alto».

Dalla ricostruzione sopra riportata, emerge che la banca, negli anni 2012 e 2013, ha operato e sollecitato il pubblico risparmio attraverso of-

ferite in assenza di un quadro informativo corretto e completo circa la reale situazione di criticità in cui la stessa si trovava.

Le operazioni poste in essere dalla banca, per complessivi 320 milioni di euro – qui si sommano le emissioni del subordinato, la conversione del subordinato in azioni più l'aumento di capitale – sono state effettuate tacendo in merito alle rilevanti criticità e anomalie che connotavano i suoi profili tecnici, nonché i suoi assetti organizzativi e di controllo; profili di criticità di cui la banca aveva avuto piena consapevolezza, anche a seguito delle indicazioni ricevute dalla stessa Banca d'Italia, già a partire dal luglio 2012 e mai rappresentati al mercato e nella documentazione relativa alle operazioni poste in essere.

In particolare le operazioni relative alla conversione... questo l'ho già detto.

La banca aveva rappresentato al mercato che tali operazioni erano propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi di capitalizzazione indicati dalla Vigilanza, anche in un'ottica di progressivo avvicinamento ai nuovi *standard* internazionali. La CONSOB ha approvato tali documenti, sulla base del quadro informativo a disposizione. Come detto nel maggio 2016 la CONSOB è venuta a conoscenza del fatto che la banca già nel luglio 2012 aveva piena consapevolezza dei rilevanti e pervasivi profili di criticità evidenziati dalla Banca d'Italia, a seguito degli accertamenti ispettivi conclusi nel primo quadrimestre 2010.

In buona sostanza, Banca Etruria ha proceduto alla propria patrimonializzazione senza mai dichiarare di essere in una situazione di grave criticità gestionale e patrimoniale come indicato dalla Vigilanza. Veniva cioè omesso di indicare ai risparmiatori e alla CONSOB che tutte le operazioni di patrimonializzazione erano necessarie per la sopravvivenza della banca, affermando unicamente che si trattava di allineamento ai nuovi *standard* patrimoniali.

Qui poi si dice che il comportamento è reiterato, che queste criticità sono emerse poi con tutta loro evidenza e sono state a fondamento del provvedimento di amministrazione straordinaria. A fronte di ciò, sono state anche violate le regole sui servizi di investimento, omettendo di procedere ad una corretta, tempestiva e necessaria revisione dell'esclusività dei prodotti offerti alla clientela.

Attività di vigilanza sugli altri profili. Vigilanza sull'informativa contabile.

In esito all'attività istruttoria svolta sulla correttezza delle rendicontazioni contabili, il 14 febbraio 2014 la CONSOB ha avviato il procedimento finalizzato all'adozione delle misure di cui all'articolo 154-ter, comma 7, del TUF. Con tale comunicazione sono state evidenziate all'emittente talune ipotesi di non conformità dei bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012 ai principi contabili internazionali applicabili, con particolare riguardo alle modalità di contabilizzazione dell'operazione Palazzo della Fonte e alle modalità di valutazione dell'avviamento di Banca Federico Del Vecchio.

A conclusione dell'esame della documentazione trasmessa dalla Banca, la CONSOB: con riferimento alla verifica sulla recuperabilità dell'avviamento iscritto in bilancio relativo alla controllata Banca Federico Del Vecchio, ha ritenuto non corretta la procedura adottata. La banca ha proceduto a correggere il valore dell'avviamento iscritto nel bilancio 2012. Con riferimento all'operazione «Palazzo della Fonte», non erano stati riscontrati elementi tali da far ritenere censurabile il trattamento contabile adottato da Banca Etruria. Tuttavia, su tale aspetto, la CONSOB ha ritenuto che il quadro informativo fornito al pubblico dovesse essere integrato, al fine di fornire agli investitori gli elementi rilevanti per valutare l'operazione. La CONSOB ha richiesto un'integrazione dell'informativa riportata nel bilancio 2013.

Non leggo la vigilanza ulteriore perché è oggetto attualmente di indagine e quindi, la trovate nel documento.

Vigilanza sull'informativa al mercato.

Con riferimento all'andamento del titolo dell'informazione *price sensitive* da diffondere al mercato, la CONSOB, anche successivamente al 2013, e poi nel corso del 2014, ha proceduto ad un attento monitoraggio delle operazioni e degli eventi annunciati dalla banca e delle informazioni rese al riguardo. Maggiori dettagli poi sono contenuti nella scheda allegata dove vi è un elenco puntuale di tutte le analisi svolte con riguardo alla disciplina mercato.

Passo alla lettura della scheda su Banca delle Marche.

Banca Marche non aveva titoli negoziati nei mercati regolamentati, ma dal 1998 le sue azioni erano diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Sulla base dell'informazione contabile resa, il gruppo Banca Marche ha registrato un forte deterioramento dei principali indicatori patrimoniali a partire dal 2012.

I risultati di bilancio 2012 hanno recepito le indicazioni formulate dalla Banca d'Italia sulla valutazione dei crediti deteriorati, ad esito degli accertamenti ispettivi mirati sul *provisioning* avviati da novembre 2012. Ciò ha determinato una rilevante perdita consolidata, pari a circa 526 milioni di euro, ed un abbassamento del *Tier 1 ratio* al 5,6 per cento.

Alla predetta ispezione ha fatto seguito, da marzo 2013, un ulteriore accertamento di Banca d'Italia, esteso anche agli altri comparti dell'operatività.

Il 1° agosto 2013 la banca ha annunciato al pubblico un probabile scostamento negativo del risultato economico relativo al primo semestre 2013, rispetto alle previsioni iniziali, derivante essenzialmente dalle rettifiche di valore su crediti, con riflessi sia sul livello di redditività netta sia sui livelli di patrimonializzazione.

Il 27 agosto 2013, con provvedimento della Banca d'Italia preso ai sensi dell'articolo 76 del Testo unico bancario allora vigente, è stata disposta la sospensione degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della banca, e sono stati nominati due commissari incaricati della gestione provvisoria.

Il provvedimento è stato assunto dall'Istituto di vigilanza, alla luce dei risultati negativi del primo semestre 2013, pubblicati il 30 agosto 2013, che si caratterizzavano per consistenti rettifiche su crediti e per l'ulteriore deterioramento della posizione patrimoniale che, per effetto della perdita di periodo di 232 milioni di euro, ha evidenziato un *Tier 1 ratio* sceso al 4,3 per cento.

Successivamente, con decreto del 15 ottobre 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della banca, e la sua sottoposizione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Tale procedura è stata prorogata più volte e la Banca d'Italia – in qualità di Autorità di risoluzione – con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal MEF in 22 novembre 2015, ha disposto la risoluzione di Banca delle Marche.

Vigilanza sull'aumento di capitale.

Nel periodo 2011-2017, Banca Marche ha effettuato un'operazione di aumento di capitale per 180 milioni di euro, che si è svolta tra l'8 febbraio e il 14 marzo 2012.

In relazione a tale operazione, il 1° dicembre 2011 la CONSOB ha avviato l'istruttoria relativa al prospetto informativo. In tale occasione, è stata attivata la consueta collaborazione con la Banca d'Italia, alla quale è stato richiesto di fornire ogni elemento giudicato utile ai fini dell'approvazione del prospetto.

La Banca d'Italia ha fornito riscontro con nota del 28 dicembre 2011, della quale si è tenuto conto ai fini dell'approvazione del prospetto in parola.

La CONSOB ha chiesto a Banca Marche di dare evidenza nel prospetto informativo degli esiti dell'ispezione del 2012 della Banca d'Italia, delle azioni intraprese per fare fronte alle criticità emerse dagli accertamenti ispettivi e del relativo stato di attuazione e delle possibili conseguenze che ne potevano scaturire sul piano sanzionatorio.

La CONSOB ha approvato il prospetto informativo il 3 febbraio 2012 e l'offerta, come ho già detto, si è svolta tra l'8 febbraio e il 14 marzo 2012.

La CONSOB a partire da marzo 2012, quindi successivamente all'offerta, anche a seguito del ricevimento di alcuni esposti ha svolto accertamenti sulle informazioni riportate nel prospetto richiedendo alla banca la trasmissione di dati e notizie tra cui anche i verbali del consiglio di amministrazione.

Nell'ambito della documentazione pervenuta, quindi, la CONSOB ha appurato l'esistenza di una nota del 9 gennaio 2012 inviata dalla Banca d'Italia a Banca Marche. In tale lettera si evidenziavano consistenti criticità relative alla *governance*, con particolare riguardo all'inefficace azione di indirizzo e supervisione del consiglio di amministrazione, alla scarsa efficacia del collegio sindacale, ai controlli interni e ai rilevanti rischi di natura creditizia e finanziaria, nel contesto di una situazione aziendale carat-

terizzata da significativi elementi di anomalia. Banca d'Italia aveva richiesto, altresì, l'ingresso di esponenti negli organi sociali di elevata professionalità.

In tale nota, la Banca d'Italia aveva sollecitato l'adozione di un piano di misure da attuare in tempi brevi, paventando, in caso di inottemperanza alle richieste di rimozione di tali criticità, l'attivazione dei poteri previsti dall'articolo 53 TUB, all'epoca vigente, che prevedeva pregnanti poteri di intervento da Banca d'Italia (li avevo letti in precedenza).

Il consiglio di amministrazione di Banca Marche ha preso visione della lettera della Banca d'Italia l'11 gennaio 2012, ossia nel corso dell'istruttoria di approvazione del prospetto stesso, ma non ha ritenuto di integrarlo con gli importanti rilievi formulati dalla Banca d'Italia, né di informare la CONSOB di tale nuovo elemento informativo.

In tal modo, è stato impedito agli investitori di pervenire a un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. E questo è di particolare rilievo, perché non stiamo parlando di investitori terzi, ma dei clienti della banca stessa, quindi minando quello che è un principio cardine del rapporto fiduciario tra banca e cliente.

La CONSOB ha, quindi, avviato un procedimento sanzionatorio che si è chiuso il 5 agosto 2015 con l'irrogazione a carico di sedici esponenti aziendali (amministratori, sindaci e direttore generale) di Banca Marche di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di euro 420.000, per violazione dell'articolo 94, comma 2, TUF. Tali sanzioni sono state confermate dalla Corte d'appello di Ancona. Quindi c'è stato un giudizio.

Vigilanza sulla documentazione d'offerta delle obbligazioni subordinate.

Con riferimento alle obbligazioni subordinate emesse da Banca Marche interessate alla risoluzione, solo una, per un importo di 5,8 milioni di euro, è stata offerta a valere su un prospetto approvato dalla CONSOB nel 2012, mentre le restanti, per un importo totale di 461,3 milioni di euro, non erano assoggettate all'obbligo di approvazione di un prospetto da parte della CONSOB. E questo in virtù della normativa europea che prevede l'esenzione da prospetto nel caso di offerte che sono sotto un taglio minimo.

La banca ha interrotto le offerte di obbligazioni di qualsiasi natura a valere sui prospetti approvati dalla CONSOB, a far data dal 16 settembre 2013.

Vigilanza sulla società di revisione.

La CONSOB ha svolto un'attività di vigilanza sui lavori di revisione dei bilanci di Banca Marche relativi al 2011 e 2012. L'attività ha coinvolto la PricewaterhouseCoopers, società incaricata della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato 2011 e 2012, oltre che dei bilanci di esercizio 2011 e 2012 di Medioleasing Spa, controllata da Banca Marche.

Tra il 1° luglio 2014 e il 28 aprile 2015 è stata svolta un'ispezione sulla società di revisione. All'esito dell'istruttoria di vigilanza complessivamente svolta, il 21 dicembre 2015 sono state elevate contestazioni a PricewaterhouseCoopers ed al *partner* responsabile della revisione, ai sensi degli articoli 26 e 43 del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell'articolo 163 del TUF, relativamente alle irregolarità riscontrate nella predetta attività di revisione svolta sui bilanci sopra richiamati relativamente alla voce «crediti verso la clientela».

Il 31 agosto 2016 la CONSOB ha applicato a PricewaterhouseCoopers sanzioni amministrative pecuniarie, per un importo complessivo di euro 540.000, per violazione di numerosi principi di revisione in relazione ai lavori svolti sui predetti bilanci di Banca Marche e della sua controllata.

Per quanto attiene la vigilanza sulla prestazione di servizi di investimento ci sono i dettagli nella parte in corsivo, non riteniamo ci siano elementi di particolare rilievo.

Passo a leggere la scheda sulla Cassa di risparmio di Ferrara. (CARIFE).

La Cassa di risparmio di Ferrara non aveva titoli negoziati nei mercati regolamentati, ma dal 1998 le sue azioni erano diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Nel 2011 Cariferrara ha eseguito una operazione di rafforzamento patrimoniale mediante aumento di capitale per circa 150 milioni di euro; l'operazione ha consentito alla banca di migliorare i coefficienti patrimoniali: il *Tier 1 ratio* è, infatti, salito, a livello di gruppo, all'8,1 per cento contro il 5,1 per cento del periodo precedente.

Nel 2012 la Cassa di risparmio di Ferrara ha comunicato al mercato le diverse tappe del processo di risanamento in corso, che passava anche attraverso modifiche strutturali del gruppo, quali il progetto di incorporazione delle banche del gruppo in CARIFE ed il progetto di cessione di Banca Farnese.

Nel mese di settembre 2012 la Banca d'Italia ha avviato accertamenti ispettivi presso il gruppo aventi spettro di indagine esteso.

Il 5 aprile 2013 è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2012, che presentava un risultato netto negativo, a livello consolidato, di 104,4 milioni di euro. Successivamente, il 29 maggio 2013, la banca ha lanciato un'OPA volontaria totalitaria su Banca Farnese, offerta che rientrava nel menzionato progetto di razionalizzazione delle attività del gruppo. Nel frattempo, però, con provvedimento del 27 maggio e conseguente insediamento degli organi di commissariamento il giorno 30 maggio, è stata avviata per la banca la procedura di amministrazione straordinaria, con conseguente ritiro dell'OPA annunciata al mercato.

Il 30 luglio 2015 l'assemblea straordinaria ha deliberato la riduzione del capitale a copertura delle perdite registrate ed il suo contestuale aumento di circa 300 milioni di euro, riservato al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e l'emissione di *warrant* da assegnare gratuitamente ai titoli di azioni ordinarie in rapporto di cinque *warrant* ogni azione posseduta.

Il 2 ottobre 2015 è stata disposta ancora una volta la proroga della procedura di amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, in qualità di Autorità nazionale di risoluzione, con provvedimento del 21 novembre 2015, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 22 novembre 2015, ha disposto l'avvio della risoluzione della banca.

Vediamo la vigilanza sull'aumento di capitale annunciato.

Nel periodo 2011-2017 CARIFE ha effettuato un'operazione di aumento di capitale per 150 milioni di euro, che si è svolta fra luglio e settembre 2011.

Il 28 giugno 2011 la CONSOB ha approvato il prospetto dell'offerta relativo a tale operazione (aumento di capitale in opzione agli azionisti e offerta dei diritti d'opzione al pubblico indistinto), attivando l'usuale collaborazione con la Banca d'Italia. Il collocamento si è svolto tra il 4 luglio 2011 e il 29 settembre 2011.

La CONSOB ha richiesto a CARIFE di includere nel prospetto quanto indicato dalla Banca d'Italia nella nota del 30 maggio 2011, che è quella di riscontro alla richiesta di collaborazione. L'emittente ha fornito poi riscontro, riportando le informazioni nei fattori di rischio del prospetto dell'aumento di capitale.

Il 28 luglio 2011 la CONSOB ha approvato il supplemento al citato prospetto informativo redatto a seguito del *downgrade* del *rating* dell'emittente e della modifica del relativo *outlook* disposti dall'agenzia di *rating* Moody's.

Dalla documentazione trasmessa dalla procura di Ferrara, e qui c'è un flusso di documenti tra maggio e settembre, da ultimo, 2017, è emerso che, già a partire dal 2010, la banca aveva consapevolezza di rilevanti elementi critici segnalati dalla Banca d'Italia, che riguardavano la sua situazione patrimoniale e gestionale, nonché il profilo di rischio delle proprie azioni.

Tali informazioni non hanno avuto evidenza nel prospetto informativo relativo all'aumento di capitale né nell'informativa comunque resa al pubblico.

Anticipo quanto è scritto nella sezione rapporti con l'autorità giudiziaria, cioè che con riguardo alla Cassa di risparmio di Ferrara è in corso un procedimento penale per ostacolo alla vigilanza alla CONSOB nel quale la CONSOB è costituita parte civile.

Vigilanza sulla documentazione d'offerta delle obbligazioni subordinate.

Le obbligazioni subordinate di Cassa di risparmio di Ferrara interessate dalla risoluzione erano state emesse, per un importo complessivo di 148 milioni di euro, a valere su prospetti approvati dalla CONSOB nel 2006 e nel 2007.

Alle date di approvazione dei prospetti non era ancora vigente il protocollo d'intesa con la Banca d'Italia, stipulato in data 21 maggio 2012, con decorrenza dal 1° luglio 2012, sulla cui base avviene lo scambio di

informazioni nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei prospetti sui *bond* bancari.

La banca ha interrotto le offerte di obbligazioni di qualsiasi natura a valere su prospetti approvati dalla CONSOB dal mese di giugno 2013.

A partire dal 1° ottobre 2014, in ragione dei criteri dimensionali adottati dal modello di vigilanza *risk based*, CARIFE è stata assoggettata ad una vigilanza continuativa in relazione alla prestazione di servizi di investimento.

Da tale data fino a quella di risoluzione (novembre 2015) non sono emersi segnali di attenzione, tenuto anche conto che la banca dal giugno 2013 aveva bloccato le emissioni di titoli propri sul mercato primario. In realtà il mercato interno e non il mercato *trading values*, il mercato regolamentato.

Anche sotto tale profilo, merita di essere rammentato che solo dalla documentazione trasmessa dalla procura di Ferrara nel maggio 2017 è emerso che, già a partire dal 2010, la banca aveva consapevolmente di rilevanti elementi critici che riguardavano la sua situazione patrimoniale e gestionale, nonché i profili di rischio delle proprie azioni.

A seguito della risoluzione e dell'impatto della riduzione integrale dei *bond* subordinati è stata avviata un'articolata attività istruttoria.

In tale ambito l'11 dicembre 2015, al fine di ricostruire le procedure e l'operatività dell'intermediario nella fase di distribuzione delle obbligazioni subordinate detenute ai clienti, oggetto e riduzione integrale nell'ambito della risoluzione, la CONSOB ha inviato richieste di dati e notizie a Nuova Cassa di risparmio di Ferrara in qualità di «ente ponte».

Qui l'attività di vigilanza è in corso e quindi non leggo la parte in corsivo e né la parte terminale per motivi di riservatezza, sono comunque nella vostra disponibilità.

L'ultima scheda riguarda Cassa di risparmio della Provincia di Chieti (Carichieti).

Carichieti non aveva titoli negoziati nei mercati regolamentari, né aveva azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Dal 15 settembre 2014 è in amministrazione straordinaria e il 22 novembre 2015 la Banca d'Italia ha deliberato l'avvio della risoluzione della banca.

Vigilanza sull'informativa al pubblico.

Nel periodo 2011-2017 la banca non ha effettuato aumenti di capitale.

Con riferimento alle obbligazioni subordinate emesse da Carichieti interessate alla risoluzione, solo 3 (per un importo complessivo di 25 milioni di euro) sono state offerte a valere su prospetti approvati dalla CONSOB nel 2011 e nel 2013, mentre le restanti (per un importo totale di 34,8 milioni di euro) non erano assoggettate all'obbligo di approvazione di un prospetto da parte della CONSOB per i motivi su detti del loro taglio minimo.

A valere sul programma d'offerta, di cui al prospetto approvato il 25 agosto 2011, Carichieti ha emesso obbligazioni subordinate per un importo totale di 15 milioni di euro.

A valere sul programma d'offerta di cui al prospetto approvato l'8 maggio 2013 Carichieti ha emesso obbligazioni subordinate per un importo di 10 milioni di euro.

La banca ha interrotto le offerte di obbligazioni di qualsiasi natura a valere su prospetti approvati dalla CONSOB a partire dal mese di maggio 2014.

Vigilanza sulla prestazione di servizi di investimento.

In ragione dei criteri adottati dal modello di vigilanza *risk based*, Carichieti non è stata assoggettata ad una vigilanza continuativa in relazione alle prestazioni di servizi di investimento, in assenza di segnali di attenzione e in considerazione della circostanza che la banca non ha effettuato ulteriori emissioni di titoli propri dal maggio 2014.

A seguito della risoluzione e dell'impatto della riduzione integrale dei *bond* subordinati, è stata avviata un'articolata attività istruttoria.

In tale ambito l'11 dicembre 2015, al fine di ricostruire le procedure e l'operatività dell'intermediario nella fase di distribuzione delle obbligazioni subordinate detenute dai clienti, oggetto di riduzione integrale nell'ambito della risoluzione, la CONSOB ha inviato richieste di dati e notizie, a Nuova Cassa della Provincia di Chieti in qualità di «ente ponte».

Anche qui vi è un dettaglio dell'attività di vigilanza; siccome è ancora soggetta a istruttoria non la leggo integralmente per ragioni di riservatezza lasciando chiaramente la possibilità, ove necessario, secretando nel caso ci fossero domande.

All'esito dell'attività di vigilanza svolta è stato avviato un procedimento.

Rapporti con l'autorità giudiziaria.

Ho già detto e riferito della costituzione di parte civile da parte della CONSOB nel procedimento penale per ostacolo alla vigilanza nel caso di Cassa di risparmio di Ferrara; in relazione alle vicende delle quattro banche in esame la CONSOB ha condotto un'intensa attività di collaborazione informativa con le procure della Repubblica interessate (procura della Repubblica di Arezzo, per Banca Etruria, procura della Repubblica di Ancona per Banca delle Marche, procura della Repubblica di Ferrara per CARIFE). Tale attività di collaborazione si è esplicitata nella trasmissione di numerosi elementi informativi e documentali riguardanti l'attività di vigilanza svolta dalla CONSOB. Diamo nell'appendice al documento puntuale elencazione di tutti i momenti di intervento e di interlocuzione con le singole procure per singola Banca oggetto di esame qui quest'oggi.

Come dicevo, nella parte terminale vi è in allegato tutta una ricostruzione sulla vigilanza, monitoraggio delle azioni di Banca Etruria, quindi, Presidente, io ringrazio e concludo così la lettura del *dossier*.

PRESIDENTE. Naturalmente ci rendiamo conto che c'è una complessità dovuta a tante cose, prima di tutto al fatto che oggi stiamo incasellando questa audizione prima del presidente Vegas con tempi limitati, abbiamo quattro banche, non tutte hanno la stessa complessità ma noi anzitutto la ringraziamo per la relazione che ci ha fatto.

MOLINARI (*Misto-Idv*). Grazie, signor Presidente, io volevo fare una domanda più generale. Ho letto e ho seguito con attenzione la relazione dettagliata, che tra l'altro fa il paio con le altre relazioni dettagliate sia da parte della CONSOB, dei dirigenti che sono venuti ad incontrarci, sia della Banca d'Italia.

Il problema però su cui sorge spontanea la domanda è quale è stato il cortocircuito che non ha consentito poi di avere degli effetti positivi sul mercato e sui risparmiatori, perché per esempio nel caso di queste quattro banche ce lo descrivete nelle prime pagine, in cui ci dite che i poteri della CONSOB erano ridotti proprio perché queste banche non si rivolgevano poi al mercato e alcune addirittura non erano cosiddette diffuse perché erano detenute quasi per la maggior parte dalle fondazioni.

Il problema fondamentale, al di là delle sanzioni che poi avete comminato successivamente, è che queste benedette azioni e quindi i danni li hanno poi pagati per intero i risparmiatori.

Io volevo capire, al di là dei fatti specifici, che cosa dobbiamo fare per migliorare il sistema e il meccanismo. Vogliamo riportare tutti i poteri a questa agenzia CONSOB e farla diventare come la SEC americana, e quindi trasformare tutto il sistema complessivo? Oppure continuiamo a rimanere così?

PRESIDENTE. Perfetto che lei faccia questa domanda, ma dopo abbiamo il Presidente della CONSOB, forse...

MOLINARI (*Misto-Idv*). Il Presidente è più politico; io volevo chiedere più ai tecnici.

PRESIDENTE. Ho capito, cioè lei ne fa una questione... va bene.

MOLINARI (*Misto-Idv*). Al Presidente già avevo fatto un'interrogazione per chiederne le dimissioni a suo tempo.

PRESIDENTE. Sembra che abbia un problema personale con Vegas per cui a questo punto risolvete voi. (*Commenti*).

D'AGOSTINO. La domanda naturalmente è *de iure condendo*. Sugli assetti di vigilanza in generale rammento che è in corso d'opera una valutazione da parte della Commissione UE sulla riforma delle tre ESAS e quindi da quell'assetto di vigilanza potranno discendere anche utili elementi di valutazione sulla idoneità e sulla direi funzionalità del nostro attuale assetto che è, come ben noto, dovuto ad una stratificazione di interventi normativi nei vari settori. Non c'è soltanto il mondo delle banche, c'è il mondo delle assicurazioni, c'è il mondo dei fondi pensione, c'è il mondo degli intermediari finanziari non bancari, quindi la valutazione va fatta a 360 gradi. Rammento anche, ove mai fosse necessario, che si affacciano anche nuove forme di intermediazione dovute alla tecnologia. Quindi va fatta una valutazione non estemporanea e non disconnessa da

quello che sarà il quadro istituzionale che si andrà a disegnare in Europa. Naturalmente il presidente Vegas su questo potrà essere molto più preciso e sicuramente con una portata più generale.

ZOGGIA (MDP). Grazie Presidente, quattro domande, anche se alcune risposte sono contenute ovviamente in parte nella relazione che mi riserverò di leggere con più attenzione. La prima. Nei giorni scorsi, abbiamo riscontrato parecchie difficoltà e incompiutezze nella comunicazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB relativamente agli anni passati, anche con riferimento in modo particolare le quattro banche. Poiché la Commissione dovrà fornire suggerimenti utili per il futuro, credo sia uno dei compiti per cui siamo stati anche costituiti, può dirci se queste difficoltà permangono e in tal caso su quali aspetti sarebbe opportuno intervenire?

La seconda. Nei giorni scorsi si è molto parlato di «porte girevoli»; l'argomento è stato toccato da questa Commissione coi rappresentanti della Banca d'Italia. Può dirci se per le quattro banche casi analoghi hanno riguardato la CONSOB e in caso affermativo indicarci quali sono?

Terza domanda. Sempre in questi giorni, si è molto parlato delle numerose ispezioni della Banca d'Italia e delle conseguenti comunicazioni fornite alla CONSOB, data l'esistenza di pieni poteri di vigilanza in capo alla stessa CONSOB. Quante ispezioni avete effettuato dal 2007 sulle quattro banche di cui ci stiamo occupando, con quali obiettivi e con quali risultati? Qui come dicevo in parte nella relazione le risposte sono contenute, è chiaro che poi se non ha il dato finale me lo posso estrapolare.

L'ultima. Si è discusso molto delle informazioni inserite nei prospetti nell'ottica della piena consapevolezza da garantire alla clientela *retail*. Ritiene davvero che i prospetti possano assicurare questa protezione? Non le pare che il momento della profilatura della clientela e del collocamento sia altrettanto o addirittura più importante? Quali interventi ha effettuato la CONSOB per verificare la regolarità del collocamento?

D'AGOSTINO. Partiamo dalla prima domanda, che è sulla incompiutezza. In realtà i rapporti con la Banca d'Italia sono rapporti di quotidiana collaborazione; lavoriamo su un terreno che è estremamente frammentato, sapete bene che il nostro sistema bancario è costituito da oltre 600 banche, da 200 SGR, da 100 SIM, abbiamo la vigilanza anche sulle infrastrutture di mercato, però al netto di questo noi Consob/Banca d'Italia abbiamo stipulato il protocollo del maggio 2012 che poi è entrato in vigore nel luglio 2012 proprio perché vi fosse una disciplina organizzativa nella relazione tra le due Autorità. Abbiamo previsto, tra l'altro, che gli invii dovevano essere formalizzati, quindi attraverso PEC, e che vi fosse un *data base* comune.

Un elemento che è sempre sotto traccia, ma che è bene sottolineare, è che stiamo parlando di banche con attività caratteristica tradizionale, raccolgono liquidità dal mercato, in questo caso un mercato territoriale, ed

erogano crediti, quindi non stiamo parlando di intermediari finanziari particolarmente sofisticati, anzi non lo sono per nulla, questa è la particolarità. Di conseguenza la rischiosità dell'intermediario, che poi si traduce – nella rischiosità degli strumenti finanziari emessi, sia di capitali di rischio ma anche obbligazioni ovviamente – è legata strettamente alla composizione dell'attivo del patrimonio delle banche stesse, attivo che è fatto da crediti. Nella misura in cui tre di queste quattro banche non hanno strumenti finanziari quotati, quindi non sono deputate a informare il mercato stesso, il grande pubblico, nel continuo, assume importanza assoluta, rilevante, la comunicazione che la banca fa ai propri clienti circa la rischiosità altrimenti non derivabile, quindi questo è un punto.

I meccanismi possono sempre migliorare, nel senso che certamente negli ultimi tre anni si sono fatti passi da gigante nella collaborazione con Banca d'Italia perché le due culture si sono molto affinate nel senso di comprendere reciproci obiettivi e reciproche funzioni, nello spazio chiaramente dei tempi dettati anche dalla normativa, la relazione tra le due Autorità non è soltanto attività di tipo discrezionale.

Sulla famosa questione delle «porte girevoli» noi abbiamo dato menzione anche negli atti trasmessi a questa Commissione del fatto che due nostri dirigenti, dopo aver lasciato la CONSOB per sopraggiunti limiti di età, quindi per la pensione, hanno deciso dopo qualche tempo – faccio riferimento al dottor Claudio Salini e al dottor Massimo Tezzon – di assumere posizioni in un caso nel consiglio di amministrazione, nell'altro di presidente del collegio sindacale, di Banca Etruria. Questo però non ha in nessun modo condizionato la valutazione degli esiti della vigilanza, tant'è vero che entrambi i soggetti, il dottor Salini e il dottor Tezzon, stimatissime persone, sono stati sanzionati, quindi da questo punto di vista non può che esserci assoluta neutralità e parità di trattamento.

In generale sulle «porte girevoli» certamente c'è già una normativa, una codificazione, c'è una legge che prevede un *cooling off period* di due anni, c'è nel regolamento del personale e nel nostro codice etico è previsto di evitare in tutti i modi possibili situazioni di conflitto di interesse ma anche situazioni che possano ingenerare un abbattimento, un decadimento della reputazione dell'istituto. Vale però la pena ricordare, al contrario, di evitare un'eccessiva segmentazione tra mercato e istituzione perché altrimenti quella necessaria confluenza anche di esperienze operative non si potrebbe realizzare. Quindi la cosa va valutata anche negli effetti negativi.

Ispezioni sulle quattro banche, con la Banca d'Italia essendoci un protocollo di intesa – ma lo stesso TUF dice che le attività di vigilanza svolte da Banca d'Italia e CONSOB devono portare ad una minimizzazione degli oneri della vigilanza a carico dei soggetti vigilati – ci si comunica reciprocamente l'avvio di attività ispettiva, e in moltissimi casi l'attività di un'autorità viene compendiata da richieste dell'altra autorità per profili di propria competenza. Quindi in moltissimi casi quando Banca d'Italia comunica l'avvio di un'indagine ispettiva la CONSOB richiede formalmente – quindi formalmente, con lettera del Direttore generale avallata

naturalmente dal nostro Presidente – di integrare l'oggetto della missione ispettiva della Banca d'Italia con profili di competenza CONSOB; in questo caso gli esiti ci vengono resi nelle forme usuali.

Questo vuol dire che è vero che la CONSOB non ha direttamente effettuato ispezioni, talvolta, ma proprio in questa logica di sinergia e di efficienza complessiva del sistema di vigilanza ci avvalliamo di questa possibilità. La MiFid lo introduce anche con società di revisione, si potrebbero usare società di revisione, ma a quel punto il costo dell'ispezione sarebbe a carico del soggetto vigilato.

Sui prospetti informativi, la domanda sapete bene è importante, ma rispondo, il prospetto informativo è uno strumento. Direi che è stato il primo strumento nella regolamentazione dell'intermediazione finanziaria, cioè la trasparenza e la *disclosure*. Si sono via via incrementati quelli che sono gli obblighi di comportamento e gli obblighi organizzativi a carico dei soggetti vigilati introducendo i *test* di appropriatezza e di adeguatezza. Da ultimo, e importante, con la MiFid II gli obblighi di *product governance*, nel senso che tutti gli intermediari che svolgono servizi di investimento devono avere una sorta di laboratorio interno in cui misurare gli effetti potenziali – chiaramente scenari di rendimento, quindi vedere quali sono i potenziali effetti di rischio – su una clientela individuata. La cosa importante è che non ci si fermi nell'individuare un *target* di riferimento ma che anche l'intermediario definisca coloro per i quali lo strumento non è idoneo. Non si ferma al momento dell'emissione o del collocamento, ma il monitoraggio delle caratteristiche di rischio – rendimento del prodotto deve continuare lungo il ciclo di vita del prodotto e se si verificasse un'alterazione di questo profilo intermediario deve intervenire. Da questo punto di vista la *product governance* messa in piedi dalla MiFid II è un'ottima soluzione, e mette in tutta evidenza la limitatezza dello strumento del prospetto, anche in presenza di una incapacità, ovvero di una ridotta capacità di fruizione, di elaborazione delle informazioni da parte di clienti che hanno un livello di alfabetizzazione finanziaria non elevato. Spero di aver risposto.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Dunque, io intanto volevo un chiarimento Nell'audizione del dottor Barbagallo, noi abbiamo posto una serie di domande rispetto alla trasmissione sostanzialmente differita che giunge a CONSOB dei dati che erano emersi dalla ispezione di Banca d'Italia e abbiamo ovviamente fatto notare al dottor Barbagallo che questa differita determina un intervento sostanzialmente tardivo di CONSOB rispetto alla contestazione del falso in prospetto perché di fatto CONSOB realizza, almeno dalle carte che noi avevamo davanti, abbiamo davanti, realizza in pieno i contenuti dell'ispezione di Banca d'Italia dopo l'approvazione del prospetto di fatto. Ora, non è una questione di lana caprina perché si capisce bene che nel frattempo la gente aveva sottoscritto l'emissione della banca. Il dottor Barbagallo ci ha detto che sì, è vero, insomma c'è stata un po' questa trasmissione differita, ma che c'erano altre sedi dove per le vie brevi sostanzialmente erano stati anticipati i contenuti

complessivi dell'ispezione. E quindi la mia domanda è se effettivamente questo sia accaduto oppure no, perché quello che noi dobbiamo cercare di capire, non solo in questo caso ma anche negli altri casi, perché abbiamo avuto già dei casi simili sulle venete, quello che noi dobbiamo cercare di capire è come mettere rimedio a questo problema di comunicazione che poi di fatto rende non comunicanti tra loro gli articoli della legge Draghi, gli articoli del TUF, che finalizzano questo scambio di informazioni sostanzialmente all'afflusso di notizie che terminano sui prospetti, mettendo così i risparmiatori, o meglio gli investitori, dice la legge, in condizione di capire che cosa stanno comprando.

D'AGOSTINO. Allora su questo punto che mi pare che sia un *leit motiv* va detto che il soggetto obbligato è l'emittente/l'intermediario. È l'intermediario/emittente in questi casi che deve informare i propri clienti, ha un obbligo di comportamento, ha un obbligo naturalmente anche nell'ambito contrattuale se si tratta di servizi d'investimento. Questa informativa è fondamentale non solo per prendere decisioni di nuovo investimento, ma anche per prendere decisioni di altro tipo, per esempio quelle di modificare il portafoglio, aumentando la diversificazione di portafoglio. Per cui direi di focalizzare molto l'attenzione sul comportamento illegittimo, illecito, opportunistico, che gli intermediari di cui stiamo parlando hanno tenuto in maniera direi sistematica per ragioni probabilmente fallaci di sopravvivenza, cosa che sappiamo bene, poi la trasparenza e la non correttezza di comportamento impatta sulla stabilità. Con la Banca d'Italia ripeto, noi collaboriamo quotidianamente su uno spettro di temi e di argomenti molto vasto. Esistono forme di dialogo diretto *vis à vis* nell'ambito del comitato tecnico, si incontrano i nostri dirigenti con i loro, ove dei temi nello specifico siano suscettibili di maggior approfondimento. Ora, non esiste il verbale del comitato tecnico, noi non verbalizziamo, ogni autorità scrive, redige un memo, al proprio interno, proprio per valutare quelli che sono poi nel continuo di un'azione di vigilanza i profili di reciproco interesse. Quindi, non c'è una verbalizzazione in senso stretto, se guarda tutta la documentazione acquisita noi parliamo di memo, ma sono memo interni, quindi non sono neanche reciprocamente scambiati. Che cosa si può fare? Penso che il processo si sia evoluto moltissimo negli ultimi anni, come dicevo prima, e piuttosto che chiedere una puntuale indicazione delle informazioni abbiamo pensato, anche in chiave di mantenimento del duplice obiettivo, sintesi da parte della Banca d'Italia e completezza per la CONSOB, di avere menzione delle note che l'Autorità di vigilanza invia ai soggetti vigilati, dopo di che la CONSOB si attiva chiedendo alla banca stessa questi documenti nella loro integralità. Questo metodo sta funzionando, l'abbiamo replicato anche nell'ambito della interlocuzione con la Banca centrale europea per quanto riguarda le banche *significant*. La Banca centrale europea ci indica nelle lettere di richiesta di collaborazione tutte le note che ha inviato alle banche soggette alla propria vigilanza e noi poi attraverso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 115 chiediamo la comunicazione alla CONSOB stessa. Ciò garantisce ed

evita appunto quell'ambiguità o quella situazione che aveva potuto talora comportare dei disguidi di sintesi verso completezza.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Scusi Presidente, ma devo rifare la domanda, perché non credo di essermi espresso compiutamente, in modo comprensibile. Il dottor Barbagallo ci ha detto che le comunicazioni che poi voi avete contestato per il falso in prospetto, al di là della trasmissione dei verbali, che come sappiamo poi sono giunti tardivamente, sarebbero state anticipate nelle sedi a cui lei si è riferito. Ora la domanda è semplice, cioè io sto chiedendo: per quello che è nella sua conoscenza, nel suo ricordo insomma, per i memo di cui disponete, corrisponde diciamo a verità che questo sia accaduto o è accaduto, non perché il dottor Barbagallo abbia necessariamente mentito, ma magari insomma è una presunzione che Banca d'Italia magari ha usato una forma troppo sintetica e a voi non è risultato, perché insomma noi dobbiamo spiegarci per quale diavolo di motivo, se è vero quello che ha detto il dottor Barbagallo, questa contestazione sul falso in prospetto sia arrivata dopo il collocamento dei titoli e non prima come, sentendo quello che ha detto il dottor Barbagallo, forse poteva essere possibile, quindi non so se è chiara la domanda. È molto semplice.

PRESIDENTE. Chiara, la domanda è chiara.

D'AGOSTINO. Se posso, il documento del 24 luglio 2012, quello è il riferimento puntuale con riguardo a Banca popolare dell'Etruria, è stato acquisito direttamente dalla Nuova Banca popolare dell'Etruria, quindi quel documento ha avuto come effetto, per quanto riguarda lo stato delle conoscenze della CONSOB, non tanto la cognizione di una situazione che poi sarà stata rappresentata successivamente, quanto piuttosto della rilevanza, del radicamento e della perduranza dell'elemento di criticità. Quando si parla di qualità ormai bassa del portafoglio crediti non si illustra una fotografia, ma un lungometraggio che nasce addirittura a fine 2010 e poi si protrae. Questo lungometraggio noi lo ricaviamo bene dalla nota del 2012 e quindi per questo sussiste l'obbligo informativo da parte del soggetto emittente, della banca, di rendere edotti tramite il prospetto informativo i propri clienti che quell'offerta, per quanto riguarda la rischiosità dell'emittente, ha quelle caratteristiche. Noi come CONSOB abbiamo il dovere di applicare la normativa di cui al 94 comma 2, che parla di tutte le informazioni, quindi tutte le informazioni che servono per prendere una decisione di investimento. Naturalmente per un emittente bancario che colloca le proprie azioni la rischiosità è tipicamente tratta da quella che è la qualità dei propri attivi patrimoniali. Quindi questo è.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Non insisto, comunque il problema è che proprio perché l'articolo 94 obbliga la CONSOB come organo di vigilanza a inserire tutte le informazioni di cui dispone devo dedurre, ma io me lo auguro per voi soprattutto, che queste informazioni non fossero di-

sponibili in alcun modo fino al momento in cui non le avete... E questo significa c'è una differenza tra quello che ci ha detto il dottor Barbagallo e quello che ci sta dicendo lei, però non insisto perché, glielo ho fatta due volte la domanda, se risponde così avrà le sue ragioni.

Un'altra domanda. Noi abbiamo una situazione che ci è stata rappresentata nel corso audizioni che abbiamo avuto precedentemente, in particolare dialogando con la procura di Arezzo, dove è stata fatta una sottolineatura sul tema della modalità attraverso le quali si giunge alla definizione del prospetto informativo. In realtà queste modalità non sono tipiche di Banca Etruria, sono tipiche delle banche, cioè normalmente il consiglio di amministrazione incarica il *management*, nel caso specifico sappiamo che fu incaricato il direttore generale, di redigere il prospetto. Da questo punto di vista c'è stato in qualche modo rappresentato che questa procedura potrebbe determinare il fatto che la redazione del prospetto si svolga nella irresponsabilità, non intesa come un giovane irresponsabile, ma nella non responsabilità del consiglio di amministrazione proprio perché è il *management* a stilarlo. Ora, al di là del fatto che è chiaro a tutta la Commissione, perché qui veniamo tutti dalla Commissione finanze, bilancio eccetera, che il prospetto contiene soprattutto informazioni desunte da documenti contabili che sono precedentemente approvati dal consiglio di amministrazione, ed è questa la ragione per cui si può delegare il *management* senza bisogno di un voto, se non quello che conferisce la delega a redigere il prospetto, la domanda è semplice. Nel momento in cui per consuetudine, perché non è un fatto ristretto a questo episodio della Banca Etruria, la CONSOB sanziona il consiglio di amministrazione ritenendolo invece responsabile sia in virtù del codice civile, sia in virtù di una vasta giurisprudenza, ci può spiegare come questo meccanismo di responsabilità viene infallibilmente e quasi sempre, sempre anzi, individuato dalla CONSOB? Cioè ci può spiegare per quale ragione il delegare il direttore generale a scrivere il prospetto non esime il consiglio di amministrazione da una responsabilità certa rispetto ai contenuti di quel prospetto?

D'AGOSTINO. Il prospetto informativo di un'emittente richiama la responsabilità del suo organo amministrativo, questo sempre. Il fatto che sia materialmente redatto da un ufficio o da un direttore generale, quello è un fatto di natura esecutiva. Dal punto di vista della responsabilità amministrativa è imputabile, quella redazione e ciò che è contenuto, al consiglio di amministrazione. Naturalmente vi è un tema di articolazione delle responsabilità: c'è una responsabilità per il compimento della redazione in senso stretto, per esempio con riguardo agli amministratori delegati o a eventuali dirigenti apicali che sono coinvolti nel processo in redazione, vi è un tema di responsabilità per omesso controllo. E questo ha impatto esclusivamente sul piano delle misure delle sanzioni che poi vengono comminate. Quindi in nessun modo ci può essere una sorta di *bypass* della responsabilità dell'organo amministrativo in virtù della materiale redazione esterna all'organo stesso da parte di altri dirigenti. Cioè i dirigenti vengono naturalmente contestati, viene contestata la materiale redazione,

ma il consiglio di amministrazione viene chiamato per omissione di controllo.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) . Sul piano formale, poiché se non vado errando la Banca d'Italia oltre ai verbali delle sanzioni aveva poi inviato anche una specifica comunicazione di sintesi, una lettera che poi fu letta anche in consiglio di amministrazione, rispetto alle osservazioni che necessitavano di una correzione nella fase di redazione del prospetto, erano informazioni tutte riferibili agli ultimi due bilanci, se non ricordo male e all'ultima semestrale. Quindi era su quelle voci che bisognava intervenire, sempre Banca Etruria. Nel caso specifico, quando si svolge il consiglio di amministrazione e vengono quindi conosciute le osservazioni di Banca Italia, in base ai verbali che voi avete visto, il *management* era presente? Cioè, voglio dire, che bisognasse correggere nel prospetto alcuni dei dati contabili approvati precedentemente e il piano industriale, non parliamo solo della semestrale; i dati che Banca d'Italia sostiene non essere fondati e veritieri sono riferibili all'ultima semestrale, agli ultimi due bilanci e al piano industriale. Quando il consiglio di amministrazione riunito prende atto di queste contestazioni di Banca d'Italia, dai verbali – perché voi avete fatto le sanzioni e avete visto i verbali – risulta che era presente il *management*, il direttore generale, oppure diciamo dobbiamo aspettarci che il consiglio di amministrazione in qualche misura dovesse riflettere al momento del conferimento della delega nell'informare il *management*, prepara il prospetto ma tieni presente che ci sono queste osservazioni?

D'AGOSTINO. Presidente, ci riserviamo una lettura dei documenti perché non riesco a dare una risposta all'impronta. Dovremmo controllare i documenti e a stretto giro forniamo una risposta alla Commissione.

AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) . Grazie, allora se ci può fare avere una risposta scritta dopo l'audizione.

D'AGOSTINO. D'accordo.

MARTELLI (*M5S*). Io ho delle domande che sono un po' di carattere generale. E parto da quello che è scritto nella vostra relazione a pagina 12, attività di vigilanza e procedimenti sanzionatori. Qui parlate di un'istruttoria che è stata avviata nel maggio del 2016 e dite che in particolare avete acquisito per la prima volta una nota della Banca d'Italia a Banca Etruria nel luglio 2012. Io vorrei capire com'è che siano passati quasi quattro anni dalla nota di Banca d'Italia al fatto che voi l'acquisite. La domanda è: non ve ne siete accorti? Non ve l'hanno mandata? Come siete arrivati a conoscere quindi che esisteva questa nota della Banca d'Italia?

D'AGOSTINO. Naturalmente si può iniziare un'attività istruttoria solamente se vi sono elementi informativi, quindi l'attività istruttoria che poi

ha portato a comminare le sanzioni dal maggio 2016, avviene sulla base dell'acquisizione di un documento che non era nella nostra disponibilità. Documento che era nella disponibilità invece del soggetto emittente, tanto è vero che i procedimenti sanzionatori sono due, uno con riguardo all'aumento di capitale che è del giugno 2013, quindi stiamo parlando di quasi un anno dopo, e il subordinato, credo anche questo dell'aprile 2013. I subordinati sono dell'aprile 2013.

MARTELLI (M5S). Sì, quello poi per il quale fu chiesto un supplemento.

D'AGOSTINO. Esatto, il prospetto. In quella sede l'elemento centrale che connota il rischio di questi strumenti finanziari che si propongono ai clienti è esattamente il rischio emittente, e quindi un soggetto, una banca in questo caso, un soggetto emittente che nasconde, non rivela informazioni di quella portata, dove c'è un giudizio di persistenza degli elementi di negatività con riguardo al portafoglio crediti che è l'attività caratteristica di queste banche, è effettivamente un occultamento di assoluto rilievo e quindi noi siamo intervenuti in qualche modo valutando tutta l'informativa data non soltanto ai propri clienti ma anche al mercato. Abbiamo sanzionato anche la comunicazione del comunicato stampa del 13 dicembre 2013. Quindi un'attività istruttoria ha bisogno di avere delle informazioni. Noi queste informazioni le abbiamo acquisite a maggio del 2016; nel momento in cui le abbiamo acquisite abbiamo operato un'analisi su tutti i settori in cui queste informazioni davano corso e abbiamo sanzionato. La responsabilità oggettiva, la responsabilità mi pare conclamata, mi pare sia quella del soggetto che queste informazioni le possedeva e su questa base ha operato delle offerte al pubblico.

MARTELLI (M5S). No certo, questo non lo metto in dubbio, riformulo meglio la domanda. Il fatto che voi veniate a conoscenza di questa nota quattro anni dopo denota evidentemente un problema di trasmissione delle informazioni. Però, voglio dire, qual è la metodica con la quale Banca d'Italia vi trasmette delle cose? Se sono passati quattro anni la Banca d'Italia vi ha mandato quattro anni dopo questa nota dicendo «guarda che te la dovevo mandare quattro anni fa ma mi sono dimenticato»? Voi come avete scoperto che questa nota esisteva?

D'AGOSTINO. Dopo la risoluzione abbiamo fatto una ricostruzione puntuale di tutti i portafogli dei clienti delle quattro banche in risoluzione tra cui la Banca dell'Etruria. Il nuovo soggetto, sulla base delle nostre richieste, ha segnalato tra l'altro l'esistenza nel passato di alcuni documenti che dovevano essere considerati dal consiglio di amministrazione di Banca Etruria sulla base delle segnalazioni delle istruzioni della vigilanza prudenziale, al che abbiamo richiesto al soggetto emittente di trasmetterci non soltanto l'informazione di dettaglio sui portafogli dei clienti e sulle concentrazioni, ma anche questi documenti che sarebbero dovuti essere

valorizzati dal consiglio di amministrazione di Banca dell'Etruria, soprattutto, ma non solo, in occasione delle offerte al pubblico delle azioni e delle obbligazioni.

MARTELLI (M5S). Se ho ben capito, voi lo avete saputo solo perché era incluso nella documentazione che vi è stata fornita da Nuova Banca Etruria, non perché ve l'abbia dato direttamente Banca d'Italia.

D'AGOSTINO. Così abbiamo scritto.

MARTELLI (M5S). Infatti, giusto per capire esattamente dove possono essere le falle nella trasmissione delle informazioni o nella non trasmissione, naturalmente.

Adesso, a pagina 21, più o meno, è una domanda relativa a un tema abbastanza simile. Le do il tempo di aprire la pagina 21. Anche qua, da come leggo dalla ricostruzione, a partire dal 12 luglio 2017 voi avete irrogato sanzioni per una procedura che evidentemente avete concluso in quel periodo, subito precedentemente, e fate riferimento al fatto che avete scoperto che gli organi di vertice della banca già nel 2013 e nel 2012 avevano ricevuto lettere da parte di Banca d'Italia in cui dicevano quello che in effetti già sappiamo, cioè che c'erano problemi sulla qualità del credito, sul *management*, su queste cose qua. La domanda è: è stato vitale o sarebbe stato vitale, avrebbe fatto la differenza, avere queste informazioni tempestivamente e non quasi quattro anni dopo, di nuovo?

D'AGOSTINO. Qui ci sono due diverse aree che vanno considerate: l'area della disciplina sulla trasparenza informativa, che in qualche modo trova nel prospetto informativo la sua realizzazione, la sua concretizzazione, e l'area di servizi di investimento. Nell'area di servizi di investimento c'è un principio generale: l'intermediario agisce nel migliore interesse del cliente. Quindi non siamo in una relazione venditore-acquirente, siamo in relazione agente-risparmiatore. Quindi la banca in qualità di agente deve tutelare il cliente. Nella misura in cui, essendo in una emissione di strumenti propri, non adegua il profilo di rischio di questi strumenti ben conoscendo la situazione patrimoniale, la situazione degli attivi, come ho cercato di spiegare prima, rende quei titoli appetibili anche per quei clienti che hanno un profilo di rischio, una tolleranza rischio, molto molto più bassa, quindi rende dal punto di vista formale meno rischiosi titoli che sono molto più rischiosi, e che quindi non si sarebbero potuti collocare ove l'intermediario avesse agito correttamente rimodellando quello che è il livello di rischio degli strumenti finanziari.

MARTELLI (M5S). Ultima domanda. Sempre relativamente ai rapporti che avete con l'altro organo di vigilanza, io vorrei capire, nel momento in cui Banca d'Italia avvia un'istruttoria e poi specularmente nel momento in cui lo fate voi, vi danno e quindi gli date specularmente una comunicazione del tipo «noi stiamo andando a fare un'ispezione lì»

e successivamente ci sono degli aggiornamenti periodici oppure bisogna aspettare che finisca tutta l'istruttoria, che facciano la nota di sintesi, che ve la spediscono e che voi specularmente gliela spediate per sapere esattamente cosa è successo?

D'AGOSTINO. La reciproca comunicazione degli avvii delle ispezioni è stabilita nel protocollo di intesa del 2007 sui servizi di investimento, che è redatto sulla base del TUF vigente, quindi sulla base di una previsione normativa. La comunicazione delle risultanze ispettive avviene alla conclusione dell'attività ispettiva, a meno di informazioni estremamente rilevanti che l'altra autorità decide di comunicare in virtù di profili di particolare interesse, di particolare rilevanza. Però normalmente la comunicazione, la cosiddetta rappresentazione degli esiti, avviene a conclusione dell'attività ispettiva.

MARTELLI (M5S). Non ha risposto alla prima domanda, cioè, se voi comunicate e vi viene comunicato l'inizio dell'attività ispettiva.

D'AGOSTINO. Sì, assolutamente. Dicevo che è da protocollo.

VILLAROSA (M5S). Grazie, signor Presidente.

Dottor D'Agostino, purtroppo ho sentito due dichiarazioni che un po' mi lasciano basito. La banca deve informare, la banca deve tutelare il cliente: ma voi cosa ci fate? Cioè, voi fate la vigilanza. La banca sappiamo benissimo che modificava le MiFid, che il patrimonio di vigilanza non era realmente rappresentato, sappiamo che c'erano comportamenti scorretti e chissà quante altre cose ancora scopriremo. Quindi sinceramente sentirmi dire dall'autorità di vigilanza che era la banca che doveva informare i clienti, quando la banca probabilmente stava mettendo in piedi una truffa, mi sembra veramente assurdo.

Quello che le volevo chiedere: mi risulta che già dal 2012 esiste un *report* della CONSOB che svelava già allora, a cinque anni dall'introduzione della normativa MiFid, che solo un questionario su dieci era correttamente proposto in banca, cioè voi già sapevate nel 2012 che truccavano i questionari MiFid. Le voglio chiedere: avete mai fatto verifiche all'interno di queste quattro banche sui questionari MiFid, alla luce delle dichiarazioni da voi fatte nel 2012 in un *report*?

D'AGOSTINO. Sulla prima, non è che ci muoviamo in un ambito di volontà o di buona volontà, ci muoviamo in una situazione di Stato di diritto, quindi le banche nel momento in cui sottoscrivono un contratto di servizi di investimento con i propri clienti devono, hanno l'obbligo, di correttezza comportamentale, che non significa esclusivamente la transazione ma significa organizzarsi in modo tale che quel comportamento sia corretto. Stiamo parlando, soprattutto laddove ci si estende a intermediari complessi, di articolazioni di processi che sono tutti informatizzati, sono su basi tecnologiche. Naturalmente noi dobbiamo, come autorità di

vigilanza, verificare che i presidi organizzativi, la macchina, diciamo, possa stare in strada, possa comportarsi correttamente; se poi il guidatore sterza improvvisamente e dovesse andare contro una vetrina, noi non possiamo naturalmente vedere.

Con riguardo al 2012, lei ha toccato un punto importante: attenzione, il sistema della correttezza non si gioca soltanto in chiave di informazione, si gioca anche con riguardo a tutta una serie di meccanismi tra cui l'acquisizione delle corrette informazioni da parte del cliente, perché uno dei punti centrali anche di tutta la normativa è il *test* di adeguatezza che deve svolgere l'intermediario, e questo è un obbligo. Questo *test* di adeguatezza ha due gambe: una, la conoscenza del cliente, l'altra, la conoscenza del prodotto e quindi l'analisi della struttura finanziaria.

Il questionario MiFid, come ben sapete, è un questionario la cui struttura è indicata in un allegato della MiFid 1, quindi la nostra analisi che è stata fatta dal punto di vista degli studi, è stata di dire «attenzione, la qualità di quelle informazioni può essere inficiata dai meccanismi di acquisizione e quindi dalle domande che nel questionario sono svolte». Questo è un punto su cui stiamo lavorando anche a livello di ESMA, di autorità europea, perché non coinvolge soltanto gli intermediari italiani ma coinvolge gli intermediari nell'ambito di tutta l'Unione europea.

Abbiamo risposto con riguardo alle azioni di vigilanza, sono in questo documento, dettagliate, tutte, sia con riguardo alla parte trasparenza, sia con riguardo ai servizi di investimento, quindi in quell'ambito, ove svolte queste analisi sui servizi di investimento, naturalmente abbiamo analizzato anche i *dossier* dei clienti e analizzato il livello di conoscenze o di rappresentazione delle informazioni sul cliente che la banca effettuava.

VILLAROSA (M5S). Le avevo fatto una domanda ben precisa, forse non sono stato in grado di rappresentarla.

Voi nel 2012 avete tirato fuori un *report* che diceva che solo un cliente su dieci aveva un questionario MiFid regolarmente compilato. Io le ho chiesto: sulle quattro banche, visto che già nel 2012 tiravate fuori questa problematica, avete fatto questa indagine e ve ne eravate già accorti che le banche truccavano questi vari MiFid e quindi gli obbligazionisti investivano in obbligazioni sulle quali non potevano investire. Questo le sto chiedendo. Avete verificato, ve ne eravate accorti?

D'AGOSTINO. È stato detto più volte che il nostro modello di vigilanza non può che essere su basi statistiche, quindi laddove queste basi statistiche evidenziano indicatori di anomalia concentriamo le risorse di vigilanza – non sono risorse infinite – e questo lo facciamo; con riguardo alle quattro banche, ripeto, le analisi sulla valutazione di adeguatezza e quindi anche sulla qualità del questionario MiFid viene svolto ove aperto l'istruttoria sui servizi investimento, e noi di questo abbiamo dato atto anche nel documento consegnato.

PRESIDENTE. Però adesso scusi. Io sono un elemento di equilibrio in questa sede, però le hanno fatto una domanda specifica. Richiede una risposta specifica. Lei non può rispondere genericamente, parlando di quello che fate in teoria. Allora, la domanda è specifica. È formulata con chiarezza. La sua risposta è «no, non ci siamo accorti», ma lei lo deve dire. Non è che la devo dire io.

D'AGOSTINO. Presidente, mi scuso. Quello che ho...

PRESIDENTE. Scusi. Ripartiamo da zero. Perché non abbiamo fretta. Riformuli la domanda precisa. A me sembrava precisa.

VILLAROSA (*M5S*). Nel 2012 CONSOB tira fuori un *report* e dichiara a tutti quanti, ci informa, che solo un questionario MiFid su dieci è regolarmente compilato. In merito alle quattro banche, avete verificato i questionari MiFid e vi eravate accorti che quei questionari non erano compilati correttamente, sì o no?

D'AGOSTINO. Mi scuso prima, perché in realtà...

PRESIDENTE. Per capirci, non è per scusarsi.

D'AGOSTINO. La nostra vigilanza è un'attività, come dicevo, *risk based*. Queste quattro banche non erano state il prodotto di quel modello di vigilanza, ergo, ci siamo mossi sulla base dell'informazione che il modello di vigilanza ci forniva sulle anomalie. Su queste quattro banche, l'attività di analisi puntuale è stata svolta, come è stato scritto qui, dal 2016 in avanti. Il questionario di riferimento è un questionario che analizza in maniera anonima, i dati relativi a venti grandi banche. Quindi, anonima. Proprio per avere una visione generale sulla problematica dell'utilizzo del questionario MiFid. Quindi, non c'era neanche il riferimento alla specifica banca e non sappiamo se fossero state incluse in questo campione, anonimo, anche le quattro banche. Comunque, le analisi sono state svolte nei servizi di investimento a partire dal maggio 2016.

PRESIDENTE. Senta, io non sono un esperto, però le devo dire che non ho capito cosa ha detto. Cioè, voglio dire, ho capito il fatto che alcune metodologie sono state adottate ma allora la risposta alla domanda di Villarosa, è che non c'erano evidenze, non so.

D'AGOSTINO. Probabilmente, mi sono spiegato male.

PRESIDENTE. No, forse non ho capito io.

D'AGOSTINO. Il nostro modello di vigilanza, produce una serie di nomi di banche, diciamo venti banche, d'accordo? Su quelle venti banche,

concentriamo totalmente la nostra attenzione. La nostra attenzione sulle quattro banche è stata, in qualche modo, rivolta a partire da maggio 2016.

PRESIDENTE. È chiara la risposta. A questo punto ci siamo arrivati con fatica, ma forse, per colpa nostra, però ci siamo arrivati.

MARTELLI (M5S). In effetti, vorrei capire un attimo perché sembra un punto importante. Vorrei capire esattamente come voi arrivate a quell'uno su dieci. Vediamo se ho capito bene. Voi dite: noi abbiamo un campione di venti banche che per noi sono stati, statisticamente significative, quindi a campione prendiamo dei questionari MiFid da queste banche, li analizziamo e con questo arriviamo all'1 su 10. È corretto?

D'AGOSTINO. Stiamo parlando di una ricerca. Cioè, stiamo parlando di una ricerca della Divisione studi, che vuole valutare come la qualità delle informazioni acquisite, tramite questionari. Il questionario, ripeto, è un allegato alla direttiva MiFid 1, quindi non è imposto dalla CONSOB, non è redatto dalla CONSOB, come venga utilizzato. Ben sapendo che, adesso capisco che il presidente Casini mi rimproveri di essere astruso, però, ben sapendo...

PRESIDENTE. Questo è un problema che nella Commissione abbiamo avuto sempre, perché voi siete tecnici di grande qualità e professionalità, venite, vi esprimete, giustamente, secondo il vostro modello e per noi, a volte, è difficile capire. Per cui, dalla domanda... Però, adesso, mi sembra che abbiamo capito. (*Commenti del senatore Martelli*). Naturalmente l'incompetenza valeva per me, non per il collega Martelli, perché io con i 5 Stelle ho un rapporto sereno, tranquillo e voglio mantenerlo tale.

Allora, Villarosa. Continui.

VILLAROSA (M5S). La ringrazio veramente, Presidente, per questa specifica.

Dottor D'Agostino, diciamo che è molto complicato riuscire a verificare se queste MiFid sono state più o meno correttamente compilate. Però io credo che sia veramente difficile non capire che l'attribuzione della classe di rischio delle obbligazioni Etruria 2013, possa essere stata classe di rischio medio. Io quello che non riesco a capire, non solo – ora parleremo dell'ispezione di Banca d'Italia, se vi è arrivata, se non vi è arrivata e via dicendo – però, io credo che sia stata da voi, nell'approvazione, sottostimata, perché l'obbligazione oltre ad essere subordinata, era priva di *rating* e non era prevista nessuna quotazione nei mercati regolamentari, quindi liquida. Con una conseguente corretta allocazione, semmai, in una classe di rischio alta o semmai, medio-alta. Come mai avete classificato quell'obbligazione con queste indicazioni? Avete approvato quella classificazione, con queste indicazioni, quando la ovvietà del bilancio, invece ci spingeva, ci avrebbe spinto a rappresentarla come classe di rischio

almeno medio-alta. Lo sa perché le dico questa cosa? Perché il 90 per cento dei clienti erano all'interno di una classe di rischio media. Cioè, se voi, se la banca avesse classificato quella obbligazione come classe di rischio medio-alta, e voi, quindi, approvavate un prospetto di questo tipo, non avremmo avuto tutti quei truffati.

Come siete arrivati alla classificazione di rischio medio con quelle indicazioni?

D'AGOSTINO. Scusi. La classificazione degli strumenti finanziari è un dovere di comportamento dell'emittente, della banca, dell'intermediario. In questo caso, stiamo parlando di intermediario, perché qui distinguiamo l'emittente banca dal prestatore di servizi investimento. Quando si parla di collocamento, quando si parla di profilo di rischio dello strumento finanziario, la banca sta agendo come intermediario che presta un servizio di investimento. Quindi, come dicevo prima, la rischiosità dello strumento finanziario è un elemento centrale al fine della collocabilità ed è un preciso dovere dell'intermediario farsi carico della corretta misurazione di questo rischio. A maggior ragione, se lo strumento finanziario è proprio. Non è la CONSOB che dà la misura del rischio.

Seconda cosa. Quello che sta dicendo è esattamente il centro della sanzione. Noi li abbiamo sanzionati per quello. D'accordo, ma non possiamo fare l'operazione di polizia, sportello per sportello. La vigilanza è una vigilanza preventiva sulla macchina. Come dicevo prima: anche nel caso della macchina più blindata, perfetta dal punto di vista meccanico, se c'è un guidatore che decide di passare con il rosso, ahimè non c'è vigile che tenga.

VILLAROSA (M5S). Quindi, lei mi sta dicendo che se una banca vuole, nonostante sia chiaro il suo bilancio, se una banca vuole classificare un'obbligazione con classe di rischio medio, nonostante sia chiaro che sia medio-alto e, in questo caso, vengono truffate centinaia di migliaia di persone, lei mi sta dicendo che la CONSOB può solo approvare.

D'AGOSTINO. Stiamo parlando di patologie, stiamo parlando di una situazione patologica. Questa non è la fisiologia. Io credo che sia importante contestualizzare gli eventi. Queste quattro banche erano in una situazione patrimoniale, finanziaria, economica, compromessa, hanno operato in danno dei propri clienti, tagliando il ramo su cui sono sedute, e poiché la fiducia è fondamentale, tagliando la fiducia, tagliano il ramo in cui la banca può proseguire la propria azione. Quindi, stiamo parlando di responsabilità personali, individuali, dei soggetti che hanno gestito quelle banche. Non si può fare...

PRESIDENTE. Sostanzialmente dice: «La CONSOB è il vigile, ma nel momento in cui qualcuno commette un reato, così come lo può commettere sulla strada, rispetto al poliziotto, noi, purtroppo, sono loro responsabili di dare alla clientela delle indicazioni».

VILLAROSA (M5S). Allora, forse, la riformulo diversamente.

Se aveste avuto le informazioni avute nel 2016, le aveste avute prima dell'approvazione di quel prospetto, aveste approvato la classificazione di rischio di quei titoli come media?

D'AGOSTINO. Nessuna approvazione. Non c'è nessuna fissazione da parte della CONSOB del livello di rischio di un prodotto finanziario.

VILLAROSA (M5S). Avreste sollevato delle problematiche?

D'AGOSTINO. Assolutamente sì.

VILLAROSA (M5S). Questo mi fa capire che se le lettere complete di tutte le informazioni che Banca d'Italia aveva ottenuto con l'ispezione del 2010 e 2012 vi fossero arrivate prima di aprile, marzo 2013, probabilmente noi non avremmo classificato, la banca non avrebbe potuto classificare quelle obbligazioni come classe di rischio medio. E quindi il 90 per cento degli obbligazionisti non avrebbe comprato quell'obbligazione solo ed esclusivamente avendo avuto quelle informazioni prima dalla Banca d'Italia. Quindi mi conferma che se aveste avuto quelle affermazioni la Banca d'Italia prima avreste potuto sollevare delle perplessità in merito alla classificazione di rischio medio?

D'AGOSTINO. Sulla base di questa ricostruzione, mi consenta Presidente, non avremmo dovuto avere la crisi finanziaria visto che i *risk management* di tutte le banche internazionali si pongono il problema del controllo del rischio e invece abbiamo avuto un'onda d'urto dal 2007 per opacità del mercato, quindi una ricostruzione così è ... d'accordo, non possiamo non essere d'accordo su tutto, avendo le informazioni si prendono le decisioni e si compiono le azioni anche differenti. Io, francamente, so che la Vigilanza non ha la sfera di cristallo. Questo deve essere chiaro.

PRESIDENTE. Questo d'accordo, questo è chiaro.

VILLAROSA (M5S). Banca Marche. L'aumento di capitale di febbraio-marzo 2012. Anche lì sembra ci sia una comunicazione, una nota di Banca d'Italia del 9 gennaio. Anche lì, avendo quella nota, se voi foste stati a conoscenza di quella nota prima dell'approvazione del prospetto di aumento di capitale, avreste sollevato delle perplessità che non avete sollevato in quei momenti?

D'AGOSTINO. Noi ogniqualvolta riceviamo riscontro alle richieste di collaborazione a Banca d'Italia rappresentiamo il contenuto di questi riscontri integralmente nell'ambito del prospetto d'offerta quindi gli elementi che sono contenuti in quella nota il 9 gennaio 2012 erano nella disponibilità della banca e la banca emittente, Banca Marche, avrebbe do-

vuto rappresentarli nel prospetto visto che la responsabilità nella redazione del prospetto è della banca emittente.

VILLAROSA. La richiesta non riguarda la banca emittente, le ho fatto un'altra domanda: avreste sollevato delle perplessità su quell'aumento di capitale, avreste scritto qualcosa in più se ...

D'AGOSTINO. Il prospetto informativo non è uno strumento che può impedire l'offerta: questo è stato detto chiaramente anche dal Direttore generale la scorsa volta. Con i poteri che avremo dal 1° gennaio 2018, MiFid II, il potere di intervento, naturalmente in caso di minaccia della tutela degli investitori o dell'integrità del mercato, si può intervenire e bloccare l'offerta. Come si vede sono dati sui controlli interni, sulla *governance*; queste informazioni avevano rilevanza per quanto ci riguarda esclusivamente per il prospetto informativo, non altro, perché la banca non aveva strumenti finanziari trattati nei mercati di riferimento. Su quella base noi abbiamo costruito un procedimento sanzionatorio che è stato confermato anche dalla Corte d'appello di Ancona.

VILLAROSA (M5S). Avendo fatto un provvedimento sanzionatorio forse anche una nota, una *mail*, una comunicazione in più prima di quell'aumento di capitale forse poteva essere ... l'avreste potuto fare, l'avreste fatto?

D'AGOSTINO. Avremmo anticipato il procedimento sanzionatorio.

VILLAROSA (M5S). Ok, perfetto. L'ultima domanda velocissima. Noto che su Carichieti per quanto riguarda il programma di offerta sul prospetto approvato l'8 maggio 2013 in realtà, a differenza di tutte le altre banche sulle quali successivamente si sono notate delle problematiche importanti sul patrimonio di vigilanza, in realtà su CariChieti quello che voi ci dichiarate non è così grave nel senso sono tutte cose gravi però in realtà non è così grave come le altre banche. Mi confermate che la situazione di Carichieti dal vostro punto di vista non era grave così come era grave la situazione delle altre banche, alla luce delle informazioni che avete avuto voi fino ad oggi?

D'AGOSTINO. Guardi, allora quando si parla di modello *risk based* non è che noi diamo una valutazione di tipo soggettivo o meno grave. Il modello è impostato su indicatori quantitativi e qualitativi. Naturalmente se vediamo le emissioni, importi di 10 milioni, importi di 25 milioni, rispetto al mercato delle obbligazioni bancarie italiane, stiamo parlando di zero virgola. Ciò nonostante nel momento in cui noi abbiamo avuto informazioni rilevanti rispetto al comportamento tenuto da questa banca abbiamo attivato un'attività istruttoria che non ho in qualche modo letto per ragioni di riservatezza, ma è in corso d'opera, a pagina 37, tant'è vero che si dice...

VILLAROSA (M5S). Qualcosa in più da riguardare, ok, perfetto, io ho finito.

SIBILIA (M5S). Grazie Presidente, grazie al dottor D'Agostino per le informazioni fornite finora. La domanda che mi viene un po' da fare dal momento che io parto sempre dal presupposto che i «sarebbe potuto accadere», i «non è successo ma» hanno comunque comportato alla fine un azzeramento preoccupante di oltre 130.000 famiglie di risparmiatori. In particolare sulla questione di Etruria lei ricorda come andò la votazione nella primavera 2013 in Commissione rispetto al prospetto delle obbligazioni subordinate di Etruria? In particolare ricorda se la Commissione era divisa e chi votò cosa? Ricorda quali commissari erano contrari all'approvazione e per quali motivi?

D'AGOSTINO. Naturalmente non partecipo alle riunioni di Commissione quindi non ne sono direttamente informato; possiamo prendere nota e poi valutiamo di rispondere, mandando i verbali direttamente.

SIBILIA (M5S). Ma nel senso che nessuno ci può dire in questo momento quale fu l'esito della questione sui prospetti delle obbligazioni subordinate Etruria?

D'AGOSTINO. Credo che piuttosto che una rappresentazione a memoria, l'elemento importante sia inviare i verbali così si legge direttamente dai verbali di Commissione il dibattito che si è svolto.

SIBILIA (M5S). Va bene. Quindi la prossima volta sarebbe il caso che magari... cioè, chiaramente, stiamo parlando delle quattro banche, non ho altre domande cioè le altre domande...

D'AGOSTINO. I verbali sono agli atti, i verbali sono agli atti.

PRESIDENTE. Li abbiamo noi.

SIBILIA (M5S). Perfetto, allora perfetto, era una domanda; quindi ci sono, evidentemente li conoscete, potete darci questa informazione o no?

PRESIDENTE. Probabilmente a memoria loro non sanno i verbali, però li abbiamo noi, per cui, insomma, questo è anche, voglio dire, facilmente acquisibile.

SIBILIA (M5S). Va bene, ce li abbiamo noi, non ce li hanno loro, benissimo.

PRESIDENTE. Ce l'hanno loro, li hanno forniti loro.

SIBILIA (M5S). In questo momento parliamo delle quattro banche, giustamente non ricordano, è giusto. Comunque avrei fatto la stessa do-

manda anche per i supplementi al prospetto informativo ma evidentemente andrò a consultare l'archivio, così è meglio.

Un'altra domanda. Lei ricorda, o chi per lei insomma, qualcuno ricorda che se qualcuno ha visto i dati sui scenari probabilistici su Etruria?

D'AGOSTINO. È un tema che è stato trattato più volte. Gli scenari probabilistici, come abbiamo già detto, credo che il direttore generale si sia soffermato sul tema, sono nella regolamentazione CONSOB con riguardo ai prodotti assicurativi; lo sono stati con riguardo ai prospetti degli OCR, poi è intervenuta la normativa europea e quindi sono stati tolti. Nei prospetti informativi non è richiesto dalla normativa europea. Nei futuri PRIIPS, il KID e il PRIIPS, saranno inseriti scenari di *performance*, probabilmente riguardo a quei prodotti che rientrano nell'ambito del regolamento prospetto si potrà scegliere se inserire nel *summary* anche i dati di scenario che sono tipici del KID. Questo è il quadro normativo. Noi ci muoviamo sulla base di un quadro di legittimità, quindi non possiamo in qualche modo chiedere elementi informativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa stessa. Abbiamo consegnato tutta la documentazione sul dibattito anche interno e riferisco anche che abbiamo consegnato questa documentazione su specifica richiesta alla procura di Roma.

SIBILIA (M5S). Quindi questa documentazione di fatto c'è, esiste. Io le rifaccio la domanda, forse non sono stato chiaro io: lei ricorda di aver visto all'epoca i dati sugli scenari probabilistici di Etruria?

D'AGOSTINO. ...di rispondere, Presidente, perché non ne ho nessuna conoscenza; io non li ho mai visti personalmente, non li ho mai visti, neanche i colleghi qui presenti.

SIBILIA (M5S). Quindi il fatto che io adesso le debba chiedere se qualcuno le segnalò che secondo questi scenari probabilistici c'erano il 68 per cento delle probabilità di perdere il 75 per cento del capitale, questa informazione in CONSOB è girata in qualche modo? Io non so a chi chiederlo, lei è della CONSOB.

D'AGOSTINO. Ma sì, ma lei ha ragione a fare questa domanda io però le devo rispondere sulla base dei procedimenti amministrativi, non le posso rispondere sulla base...

PRESIDENTE. Abbiamo il presidente Vegas dopo.

SIBILIA (M5S). Che abbiamo il presidente Vegas dopo è chiaro, però c'è solo una persona depositaria dell'informazione? Siccome noi stiamo trattando la tematica delle quattro banche, sto facendo domande su Etruria, non sto facendo domande sul Monte dei Paschi di Siena, la domanda che faccio è, visto che stiamo toccando questo argomento: lei o chi per lei, visto che il dottor Apponi ha mandato lei, sennò lo chiedevo ad Apponi;

Apponi immagino che potrebbe rispondere ad una domanda del genere. Qualcuno segnalò che c'era il 68 per cento di probabilità di perdere il 75 per cento del capitale investendo in quelle obbligazioni subordinate di Banca Etruria?

D'AGOSTINO. Noi possiamo rispondere sulla base del procedimento amministrativo che si apre sulla base delle regole organizzative interne. Mi riferisco alle carte interne, ciò che è stato alla base poi della delibera di Commissione. Soltanto quelle informazioni e quelle carte sono tenute in considerazione quando la Commissione delibera. Lei probabilmente è a conoscenza di informazioni di cui non dispongo. Mi scusi.

SIBILIA (M5S). Quindi le posso chiedere se è vero che dagli uffici CONSOB era partita la richiesta a Etruria di inserire gli scenari probabilistici nell'informazione dell'area del mercato e se ne avete fatto richiesta formale se questa richiesta formale è stata, in qualche modo, inevasa da Banca Etruria.

D'AGOSTINO. Le istruttorie sui procedimenti amministrativi, che portano poi all'approvazione di un prospetto sono in capo ad un'unità organizzativa ben precisa e responsabile. Questa unità organizzativa non ha mai trattato il tema degli scenari probabilistici con riguardo al prospetto Etruria, né può essere fatta alla banca emittente, in quel caso soggetto istante per l'approvazione, una richiesta da parte di un soggetto interno, di un'unità organizzativa all'interno, che non sia deputata a trattare il procedimento amministrativo stesso.

SIBILIA (M5S). In sostanza lei non l'ha visto.

D'AGOSTINO. Ho detto che non è stato trattato nell'ambito del procedimento amministrativo. Capisco che c'è una difficoltà d'interlocuzione.

SIBILIA (M5S). Chi è che conosce questa informazione secondo lei al di fuori di questo processo amministrativo del quale lei non ha conoscenza?

PROVIDENTI. Il dottor D'Agostino ha chiarito che nel procedimento amministrativo relativo all'approvazione di questo prospetto non è stato trattato il tema degli scenari probabilistici. Gli atti del procedimento sono agli atti della Commissione, sono stati consegnati, la documentazione della divisione intermediari della CONSOB per le obbligazioni e delle informazioni emittenti per le azioni sono agli atti della Commissione e non è stato trattato, in quel procedimento amministrativo, il tema degli scenari probabilistici.

SIBILIA (M5S). La CONSOB ha seguito una normativa che non vieta espressamente di fornire gli scenari probabilistici, oppure se lo vieta

espressamente lei mi deve citare, per cortesia, qual è questa normativa che vieta espressamente d'indicare gli scenari probabilistici. Siccome io non la conosco, se lei me la può citare, se la conosce, altrimenti se non c'è questa normativa che espressamente vieta, la mia domanda è se la CONSOB ha fatto una richiesta ad Etruria espressa per inserirli e se Etruria se ne sia – come dire – dimenticata, non abbia dato seguito. Semplicemente se mi cita le normative secondo le quali la CONSOB non è tenuta in nessun modo a fare questo tipo di operazione, se le è vietato di fare richieste di questo genere. Se non conosce la normativa me lo dica.

D'AGOSTINO. Su questo punto aveva già dato una risposta il direttore generale. Però se ritenete la replichiamo per iscritto. Non c'è un divieto d'inserire, né ci può essere un divieto della CONSOB; è stato rappresentato che c'è stato un processo di consultazione con il mercato nell'eventualità, su raccomandazione, d'inserire gli scenari di probabilità, per un certo periodo, per questo settore dei prospetti che attengono alla direttiva del prospetto – ripeto – attualmente il nostro regolamento sui prospetti dei prodotti assicurativi finanziari prevede l'inserimento di scenari di probabilità, perché non vi è una direttiva europea. Nel caso della direttiva dei prospetti, che adesso è il regolamento prospetti, questa possibilità di inserimento di informazioni ulteriori non è così marcata, nel senso che caso per caso, di volta in volta, ove il soggetto emittente lo ritenga. Quindi noi non ci opponiamo, non ci siamo mai opposti, all'eventualità che un soggetto emittente inserisca gli scenari di probabilità. Questo è. Nessuno di noi ha mai detto, e credo che sia una posizione, mi trovo in una posizione abbastanza imbarazzante, perché gli scenari di probabilità, come divisione intermediari, l'abbiamo introdotta nei fondi per primi e poi li abbiamo riprodotti nella regolamentazione sui prodotti assicurativi finanziari e quindi nulla di contrario; la posizione sempre della Commissione è stata quella di avere un quadro regolamentare europeo e di essere in linea con quello che si fa negli altri Paesi.

SIBILIA (M5S). Riassumo in questo modo. Voi non avete nessun divieto rispetto a nessuna normativa di chiedere ad una banca di inserire in un prospetto gli scenari probabilistici. Nel caso specifico dell'emissione del prospetto di obbligazioni con Banca Etruria del 2013, che ha mandato in mezzo alla strada decine, centinaia e migliaia di risparmiatori, voi avete deliberatamente deciso, perché in maniera selettiva avete stabilito, che non era il caso di dare questi scenari probabilistici a queste persone. Ricostruisco bene?

D'AGOSTINO. No. Lei, in qualche modo, articola una risposta che non ho dato in questi termini.

SIBILIA (M5S). Scusi, però non voglio fare un'interlocuzione, però faccio una domanda. La domanda è: esiste una normativa espressa che vi vieta di dare gli scenari probabilistici nell'emissione obbligazionaria

delle subordinate del 2013? Se sì, quale? Esiste una normativa specifica che vi obbliga a non dare questi scenari probabilistici? La risposta è no.

PRESIDENTE. Scusi, per assistenza, per cercare di capire.

PROVIDENTI. La CONSOB ha depositato alla Commissione tutta la documentazione relativa al dibattito che c'è stato con il mercato ed anche all'interno della Commissione sul tema degli scenari probabilistici. Nel 2009 è stata fatta una consultazione con il mercato per inserire come raccomandazione, e non come obbligo, gli scenari probabilistici nei prospetti. A seguito della consultazione compiuta e delle valutazioni che ha fatto la Commissione, si è deciso di non inserirli come raccomandazione. Nel frattempo si è svolto un dibattito, a livello comunitario, europeo, molto approfondito, che ha portato l'Unione europea a decidere di non inserire gli scenari probabilistici nell'ambito degli schemi regolamentari europei uniformi. C'è stato il voto famoso di cui si parla, ventisei a uno, l'Italia in quell'occasione sosteneva la presenza degli scenari probabilistici.

Da quel momento in poi...

PRESIDENTE. Adesso è chiaro il discorso. Che date sono grosso modo?

PROVIDENTI. La direttiva prospetti è del 2011. Poi viene modificata, ma il dibattito è intorno a quel periodo di tempo.

Da quel momento in poi la regola che si applica è questa: c'è un regolamento comunitario che prevede degli schemi uniformi su cui si fonda il principio del passaporto europeo. Quindi i prospetti sono uguali in tutta Europa, perché chi ha un prospetto approvato in un Paese poi può operare liberamente in tutti gli altri Paesi. Questo è un principio fondamentale del diritto dell'Unione europea, in vari campi e anche in questo. Le autorità hanno la possibilità, caso per caso, motivatamente, di chiedere d'inserire informazioni particolari. Questa è l'unica – se volete – eccezione che è contenuta nella disciplina europea, che si applica direttamente ed è in una disciplina italiana. La possibilità d'inserire gli scenari probabilistici all'interno di questo unico passaggio è stata ritenuta, dopo un ampio dibattito da parte della CONSOB, non possibile, sia per ragioni normative in quanto non era possibile trasformare una richiesta caso per caso, per singole emittenti, in una richiesta generalizzata. Prima cosa. E anche perché – e su questo c'è anche un parere legale, che è stato depositato agli atti della Commissione – l'autorità può chiedere di inserire un fatto, un'informazione precisa, ma non è possibile imporre una modalità di calcolo. Sappiamo che gli scenari probabilistici possono essere calcolati in tanti modi, tanté vero che adesso...

PRESIDENTE. Scusi, vorrei capire io questo punto, dato che sto capendo...

SIBILIA (M5S). Guardi, la mia domanda era tutt'altra.

PROVIDENTI. Mi faccia finire.

SIBILIA (M5S). No, non la faccio finire perché non sta rispondendo alla mia domanda, io le faccio una domanda specifica che richiede un numero, una normativa, allora io le sto chiedendo una cosa semplice. È vietato o no alla CONSOB poter inserire gli scenari probabilistici? Io so che c'è un regolamento numero 9019104 del 2 marzo del 2009 che sicuramente il dottor D'Agostino che all'atto dell'emanazione essendo responsabile all'epoca della divisione intermediari deve conoscere, erano previsti questi scenari nei paragrafi 1.5, ok? C'era questa previsione. Allora siccome non esiste una normativa – perché mi state dicendo una serie di cose senza citare alcuna normativa e glielo dico io perché non me la cita: perché non esiste – una normativa che vi vieta di dare gli scenari probabilistici, allora mi dovete dire se questo regolamento del 2009 oggi in CONSOB è ancora valido oppure è stato cancellato, se è stato cancellato da chi, se è stato cancellato per effetto di quale normativa, con data e numero; altrimenti qui stiamo facendo una discussione di un altro livello e che dovremmo riportare in un'altra situazione.

PRESIDENTE. Ha terminato? Adesso diamo la possibilità di rispondere perché sennò, diciamo, le bevute non vanno pari, uno fa la domanda e l'altro risponde. Mi sembrava che l'impostazione data dal dottor D'Agostino in risposta partiva da citazioni normative, da decisioni dell'Unione europea dal fatto che l'Unione Europea... Il che, a quello che ho capito, non avrebbe impedito alla CONSOB di fare delle richieste specifiche, che evidentemente non sono state fatte. Un conto era l'obbligo, un conto era la possibilità, un conto... mi sembra di capire, ma mi aiuti lei a capire perché a questo punto voglio capire anch'io se è così.

PROVIDENTI. Diciamo che è così. Va aggiunto però che sulla base delle norme – parliamo del regolamento comunitario del 2009 mentre la comunicazione che cita lei è, mi pare ma è da verificare, quella mai fatta, quella per la quale è stata fatta la consultazione ma poi non si è mai conclusa, si è conclusa negativamente – va aggiunto che il quadro normativo consente di chiedere l'integrazione del prospetto, ma impone dei vincoli talmente forti di uniformità comunitarie, di eccezionalità dell'inserimento di informazioni aggiuntive nei prospetti, che rendono sostanzialmente non possibile chiedere in modo generalizzato l'inserimento

PRESIDENTE. Allora riassumo io a questo punto: voi avreste potuto chiedere però l'ambito, i vincoli che la normativa europea vi impone sono talmente cogenti rispetto a una fattispecie che deve marciare unita in tutto il territorio europeo che sostanzialmente voi richiedete difficilmente perseguibile a questa strada. È così?

PROVIDENTI. È così. Aggiungo che dal 2013, poi, le norme comunitarie sono diventate ancora più stringenti.

PRESIDENTE. Ancora più stringenti.

PROVIDENTI. Per cui già si può parlare di un sostanziale impedimento, perché ci sono...

SIBILIA (*M5S*). Se mi cita solo la norma della quale stiamo trattando, perché per mia ignoranza, guardi, non la conosco. Le sto chiedendo: qual è la norma che è così stringente? Visto che altre nazioni d'Europa, tipo il Portogallo, queste cose le fa normalmente. Altre nazioni europee, le richieste alle banche le fanno normalmente. Voi in questo caso avete scelto di non farla. Mi potete dire quale normativa state citando, così me la vado a leggere per capire come fa ad essere così difficile poter fare una richiesta a una banca da parte dell'autorità di vigilanza. Perché altrimenti dobbiamo chiamare l'Europa e dirgli: guardate, voi state mettendo in difficoltà le nostre autorità di vigilanza, perché alla fine, non potendo dare i rilievi probabilistici degli scenari probabilistici ai risparmiatori, fanno finire 130.000 mila famiglie, 135.000 famiglie. in mezzo alla strada. Questo è il finale.

PRESIDENTE. Devo dire, infatti, che il dibattito che si sta sviluppando, seppure faticosamente, ha il vantaggio di fare emergere questa tematica, che non è una fattispecie riguardante le quattro banche, le sette banche, le otto banche, ma di ordine di carattere generale. Lei aveva...

PROVIDENTI. Sull'automatismo, poi risponderà il dottor D'Agostino, mi sembra che l'automatismo «perdita senza gli scenari» ovviamente sia molto discutibile. Sulle norme... (*Commenti*) c'è un parere legale agli atti della Commissione, adesso non potete pretendere di ripetere a memoria... Però c'è un regolamento comunitario di massima armonizzazione che impone l'uniformità comunitaria.

PRESIDENTE. Per cui, scusi un minuto che la interrompo io a questo punto, se fosse vero, e io non ho motivo di ritenere che non lo sia, quello che lei dice, anzi do per scontato che lo sia, non potrebbe essere vero quello che dice l'onorevole Sibilìa, cioè non potrebbe essere vero che in altri ambiti europei si interviene con la richiesta di scenari probabilistici che non sono ammessi per normative europee. E così o no?

D'AGOSTINO. C'è un argomento generale. Le istituzioni europee con la MiFid 2 hanno scelto una via importante, quella del governo del prodotto, dove quella rappresentazione di *stress test*, della tenuta della struttura finanziaria del prodotto, deve avvenire in casa e deve avvenire sulla base di un processo documentato. Vuol dire che chi definisce le caratteristiche del prodotto deve avere in mente qual è la sua tenuta di ri-

schiosità e quali sono i clienti esattamente, che caratteristiche che devono avere questi clienti, per cui possa essere a loro destinate. Quindi, la risposta della Commissione europea, la risposta delle istituzioni europee attraverso la MiFid II è molto più impegnativa e cogente di una mera rappresentazione di uno scenario che non può che essere una fotografia del momento. Impone il controllo del rischio del prodotto *ex ante* e poi durante il ciclo di vita. Quindi è la differenza tra una fotografia e un'officina. L'officina regge molto meglio e tiene molto meglio il sistema.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo anche degli orari, scusate, teneteli presente.

SIBILIA (M5S). Una domanda finale, così, poi .. perché mi sembra, cioè onestamente... Io non voglio ritornare sul punto, però se uno mi dice che bisogna, diciamo, affrontare gli scenari probabilistici *ex ante*, internamente e *ex ante*, non l'ha fatto nessuno, perché non mi risulta, però comunque va bene, magari poi dal Resoconto stenografico si capirà molto meglio quello che abbiamo cercato di far venire fuori.

Una domanda conclusiva; ne avrei altre, però per ragioni di tempo magari le lascio per il presidente Vegas. Io qui leggo, e questo è un *leitmotiv*, diciamo, che accomuna le quattro banche, comunque tre su quattro, che ci sono degli atti e delle vicende che partono nel 2011, da una parte, alcune nel 2012, e poi arrivano a sanzione nel 2016, tra l'altro con difficoltà di scambio comunicativo tra Banca d'Italia e CONSOB perché la lettera del 24 febbraio 2012 inviata a Banca Popolare dell'Etruria da Banca d'Italia è stata acquisita dalla CONSOB nel maggio 2016. Altri dati che voi inserite, li avete acquisiti dopo quattro anni. La domanda comune è: è possibile che per arrivare a capire questo tipo di vere e proprie frodi, *crac*, chiamateli come volete, ci si mette quattro anni, dal momento che io ho davanti agli occhi l'adeguamento che la BaFin ha chiesto a Deutsche Bank sulla questione della contabilizzazione per esempio del derivato Santorini, in merito a MPS: quattro mesi di attività. Quattro mesi per dirgli «contabilizzatemela nella maniera giusta»; la Bafin ci ha messo quattro mesi per risolvere quella situazione. E noi stavamo ancora a capire se erano i derivati, se erano i titoli di Stato. Qui ci mettiamo quattro anni. In più voi avete il *cooling off* delle persone – mi riferisco alle «porte girrevoli», di due anni. Allora io dico: visto le tempistiche che avete, primo, cosa si può fare per ridurre le tempistiche e aumentare chiaramente il livello di comunicazione con Banca d'Italia che, secondo me, è molto carente e scarso, visto che ci vogliono quattro anni per avere una lettera; secondo, se non è il caso di aumentare il numero di anni di *cooling off* perché altrimenti siamo all'interno di procedimenti e i dirigenti CONSOB sanno benissimo dove dover andare e dove no, in base a questi dettagli, grazie.

D'AGOSTINO. Sulla prima domanda, i rapporti con la Banca d'Italia, come ho detto, sono nettamente migliorati negli ultimi anni soprattutto

perché abbiamo affinato le forme di collaborazione. Sicuramente dalla fine 2014, da quando c'è stato questo passaggio anche delle competenze al *Supervisory mechanism* abbiamo molto più ristretto, anche perché c'è stato un periodo transitorio di passaggio delle competenze da Banca d'Italia a BCE che rendeva la BCE il nostro interlocutore naturale con riguardo a tutta la vigilanza sulle banche *significant*, che poi significa il 70 per cento del mercato dell'intermediazione finanziaria, per cui diventa l'elemento rilevante. Da lì il *Memorandum of understanding* che abbiamo firmato con la Banca centrale europea dal giugno 2016.

Come dicevo prima, con la Banca centrale europea abbiamo trovato una via di collaborazione attraverso la segnalazione di tutti gli atti e documenti che sono trasmessi ai soggetti vigilati; a quel punto il recupero dell'informazione avviene direttamente sul soggetto vigilato. Questa procedura, questa prassi, che ha funzionato, l'abbiamo in qualche modo importata dalle forme di collaborazione instauratesi negli ultimi anni, appunto da partire dalla fine 2014, con la Banca d'Italia. Quindi da questo punto di vista il meccanismo di collaborazione di scambi di informativa è decisamente migliorato.

DAL MORO (PD). Grazie Presidente. Ringrazio i dirigenti della CONSOB per la dettagliata e puntuale relazione, anche perché hanno dedicato molte pagine ad indicare date, lettere, comunicazioni tra gli organi di controllo, le banche e via dicendo. Da sette – otto pagine scritte in maniera dettagliata vediamo tutto quello che è successo in Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio tra il 2012 e 2013, ed è evidente che la banca già dal 2012 e poi in maniera definitiva nell'ispezione del 2013 era già morta. Noi oggi apprendiamo in maniera precisa, puntuale, che la banca va in grandissima difficoltà nel 2012 e poi, nell'ispezione che comincia a marzo e finisce a settembre del 2013, non era più in condizioni di poter andare avanti. Questo mi pare un elemento sul quale dobbiamo riflettere ma la domanda che ci poniamo è: si poteva poi intervenire? Si potevano creare le condizioni per evitare che poi i risparmiatori, i clienti delle banche, si vedessero successivamente truffati e danneggiati? Questa è la domanda che hanno fatto diversi colleghi, Augello, Sibilia ed altri; e qui le date, come abbiamo scoperto, sono molto precise, perché ieri abbiamo appurato che guarda caso in un sabato sera viene fatto un consiglio di amministrazione da Popolare di Vicenza che viene a sapere da un uccellino che stanno arrivando le cose non positive dalla BCE e ventiquattro ore prima, ventiquattro ore prima, tutto si sistema. Qua invece scopriamo che dopo quattro anni si arriva alla fine di una condizione. Quindi l'idea che abbiamo dall'inizio che ci siano stati da parte degli organi controllori e controllanti pesi e misure diverse sulle banche più andiamo dentro e più appare evidente.

Guardiamo le date, perché le date fanno sostanza quando stiamo dentro a queste argomentazioni. Fra il 2011 e 2013 Banca Etruria ha effettuato una serie di operazioni di rafforzamento patrimoniale, 2011-2013, attraverso l'emissione di successiva conversione di azioni di un prestito ob-

bligazionario, un aumento di capitale e in opzione l'emissione di obbligazioni subordinate; 2011-2013.

Il 7 ottobre del 2013 – attenzione, ricordiamoci questa data, 7 ottobre 2013 – ha presentato istanza a CONSOB per aggiornare tramite supplemento il prospetto relativo alle obbligazioni subordinate del 18 aprile 2013. Ricordatevi, 7 ottobre 2013; l'ispezione di Banca d'Italia parte a marzo del 2013, e come abbiamo visto su Banca Popolare di Vicenza e ritroviamo un'altra volta qua, dopo cinque – sei mesi non ci si accorge mai di nulla, cioè si deve finire sempre tutta l'ispezione, avere l'ultimo timbro, dopo cinque – sei mesi non ti accorgi mai di cosa stai guardando, non ti accorgi mai. Ci è stato detto anche che non sono schizofrenici e che sanno fare bene il loro lavoro delle ispezioni, non c'è dubbio su questo, magari ci mettono molto tempo. In un'azienda privata, quattro anni, uno avrebbe già cambiato mestiere.

Il giorno successivo a quel 7 ottobre, cioè l'8 ottobre, CONSOB sente Banca d'Italia e gli dice: come sta andando l'ispezione? E c'è un riscontro del 14 ottobre in cui si informa CONSOB che l'ispezione sulla Banca Etruria si era conclusa il 6 settembre e che gli esiti sarebbero stati comunicati. Cioè il 14 ottobre, è una cosa che..., ma scusa, mi dici qualcosa? Ci sono obbligazioni, mi dici qualcosa? «no, abbiamo terminato, abbiamo terminato l'ispezione, però, non abbiamo ancora concluso» le firme, gli atti, i timbri, i protocolli, tutta la procedura, te lo diremo. È così.

In quei sei mesi c'è la costruzione di tutta l'operazione; come abbiamo visto sulle popolari venete in quei sei mesi avviene tutto, quando c'è quel famoso aumento di capitale.

Il 4 dicembre 2013 gli uffici della CONSOB propongono alla Commissione di approvare il supplemento; non hanno nessuna informazione; anche qua sempre come magia del sabato o della domenica, di notte, cosa succede? Che il giorno dopo, il giorno 5, il giorno 6, arrivano due lettere da parte della Banca d'Italia con due note dove danno il risultato di questa ispezione chiusa a settembre, iniziata a marzo e chiusa a settembre del 2013, dove dicono che il parere è prevalentemente sfavorevole. Quindi immediatamente cosa fa CONSOB? Non ci impiega quattordici mesi, quattro mesi: un giorno, lo stesso giorno. In data 6 dicembre 2013, cioè la seconda lettera è del 6 dicembre e nello stesso giorno, la CONSOB ha chiesto all'emittente di informare il mercato di tutti i rilievi che aveva scritto Banca d'Italia: informatelo subito di questa cosa.

Il 13 dicembre la banca diffonde un comunicato stampa come richiesto da CONSOB, i contenuti del citato comunicato sono stati inseriti poi nel supplemento informativo da CONSOB il 20 dicembre del 2013. A seguito della pubblicazione del supplemento è stato riconosciuto il diritto di revoca; esercitabile nel termine di due giorni, perché è una norma comunitaria che lo prevede e dà due giorni di tempo: «guardate, sono cambiati i prospetti, ti do la possibilità, due giorni». Qui apriremmo un'altra materia, una norma comunitaria, cioè, si va avanti quattro anni e a chi poi ha fatto l'operazione due giorni, due giorni! Ma ti danno sette giorni al supermercato quando hai un prodotto, se lo vuoi restituire, e qui a un comune cit-

tadino due giorni. È una vergogna, Presidente, è una vergogna di questa cosa. E poi le banche quando cambiano i prospetti informativi cosa fanno, il comunicato stampa o comunicano a tutti i singoli cittadini, visto che hanno due giorni? Fanno il comunicato stampa; ma i singoli cittadini non hanno gli uffici stampa di proprietà, non pagano consulenti stampa per vedere e leggere tutti i giorni i comunicati e le agenzie, come probabilmente facciamo noi. Questo è successo. Questo è successo. I controllori e i controllati hanno lasciato uscire dalle gabbie tutto quello che era possibile far uscire e non hanno frenato una deriva che era ormai evidente. Era evidente da questo punto di vista.

Allora la domanda è, l'hanno già posta altri, le risposta è nella risposta finale che ha dato il dirigente di CONSOB, che ci dice «ci siamo accorti che abbiamo fatto dei danni» – questo non lo ha detto, lo dico io – e dal 2014, dalla fine del 2014, quando ormai i danni come abbiamo visto in tutte – Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Etruria, in tutte, Cariparma – erano già stati fatti, si capiva che stava arrivando giù di tutto; dalla fine del 2014, dice il vice dirigente di CONSOB, le informazioni tra Banca d'Italia e CONSOB, sono molto migliorate. Quindi io ne deduco che prima non erano buone ed è la ragione che oggi mettiamo una firma definitiva su quello che è avvenuto e perché i nostri risparmiatori e le famiglie sono stati truffati. Questo è, oggi le date lo indicano in maniera precisa e chiara.

La domanda finale è: nel 2011 e nel 2013 (2011, 2012, 2013), c'è già stata una *querelle*, tra Barbagallo e Apponi, su questo, sul fatto che loro fanno le ispezioni, mandano 7-8 pagine, poi trasmettono a voi due pagine che sono la sintesi, c'è già stata una *querelle* in questa settimana; ma in quei tre anni 2011, 2012, 2013, voi avete ricevuto direttamente – le responsabilità della banca le conosciamo – avete ricevuto in maniera precisa informazioni dettagliate da Banca d'Italia di quello che stava succedendo nelle quattro banche sì o no? Sì o no? Avete ricevuto tutte le ispezioni da Banca d'Italia rispetto a quello che stava avvenendo sì o no?

D'AGOSTINO. Presidente, nel documento che abbiamo licenziato che è messo agli atti alla Commissione, sono riportate dettagliatamente, puntualmente, tutte le interlocuzioni per via documentale con la Banca d'Italia.

VAZIO (PD). Provo ad essere rapido. Vi ringrazio, perché effettivamente la vostra relazione è stata molto articolata e anche molto importante.

Comincio da CARIFE. Il procuratore generale di Bologna ha ritenuto che aver organizzato un aumento di capitale di 150 milioni di euro è stato un atto criminale (questo lo dice all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017), e i pubblici ministeri di Ferrara che abbiamo udito ci hanno sostanzialmente detto che i prospetti dell'aumento di capitale 2011, anziché contenere e mettere in rilievo che l'aumento di capitale era frutto di un *diktat* di Banca d'Italia a fronte di un deterioramento del credito e di altri pro-

blemi della banca, dava invece atto che la scelta era per anticipare il rafforzamento patrimoniale in vista di Basilea III.

La vostra relazione a pagina 31 dà atto di questa mancanza e conferma che queste informazioni vi sono state fornite nell'ambito del processo penale (maggio 2017) dai procuratori di Ferrara. Vanno in questa direzione?

D'AGOSTINO. Sì.

VAZIO (PD). È corretto.

Banca Marche. Anche in questo caso il procuratore generale della Corte di appello di Ancona Macrì, nel suo intervento di apertura dell'anno giudiziario 2016, afferma testualmente: «Ricordiamoci che l'aumento di capitale 2012 di 270 milioni di euro si è dimostrato fallimentare per tutti quelli che hanno aderito. Quei soldi sono andati perduti perché Banca d'Italia non aveva fornito alla CONSOB le informazioni sulla situazione di dissesto in cui si trovava». A pagina 27 della vostra relazione ci dite che ha appurato CONSOB l'esistenza di una nota 9 gennaio 2012, inviata da Banca d'Italia a Banca Marche, che in tale lettera si evidenziavano tutta una serie di criticità e il consiglio di Banca Marche, pur avendo questa lettera, non ha fatto questi elementi integrativi nei prospetti, e in questo modo, dite voi nella relazione, è stato impedito agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell'emittente; ebbene anche in questo caso voi vi confermate questa linea di interpretazione? Cioè sulla mancanza, sugli effetti della mancanza dei prospetti? È corretto?

D'AGOSTINO. Vi è un obbligo in capo all'emittente di far fronte al suo dovere di informare i propri clienti.

VAZIO (PD). È ovvio, facciamo sempre la solita promessa: distinguiamo le responsabilità di chi avrebbe dovuto fare e non ha fatto e di coloro che invece avrebbero dovuto magari comunicarvi delle cose e non ve le hanno comunicate. Distinguiamo tra guardie e ladri. È ovvio che c'è una deficienza da parte degli amministratori che non hanno inserito queste cose nei prospetti che ne avevano conoscenza, però voi mi confermate che questa cosa esiste.

Voi avete fatto un accenno nella vostra relazione al tema della Banca Popolare di Vicenza e all'aggregazione con la Banca Etruria. Il dottor Barbagallo nella sua relazione di ieri ci ha ribadito che c'è una lettera del 5 dicembre 2013 di Banca d'Italia, dove richiede a Banca Etruria l'aggregazione con un *partner* di adeguato *standing* e ci ha informato del fatto che c'è un documento di un importante *advisor* di Banca Etruria che l'8 aprile 2014 ufficializza l'interesse di due gruppi che vengono definiti, da questo *advisor*, di elevato *standing*, e uno di questi è proprio Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo sentito inoltre dalla relazione che ci ha fatto il dottor Zonin, che è il presidente di Banca Popolare di Vicenza, che queste

informazioni e queste comunicazioni tra Banca Popolare di Vicenza e Banca d'Italia sono fluite con assolutamente senza soluzione di continuità mano a mano che questo lavoro finalizzato all'aggregazione si sviluppava.

La domanda è questa: voi eravate a conoscenza, anche per le vie brevi ovviamente, anche non in maniera formale, di questo progresso, di *non stop* della Banca d'Italia rispetto all'aggregazione di Banca Popolare di Vicenza con Banca Etruria, oppure ne eravate estranei e non conoscenti?

D'AGOSTINO. Dal punto di vista dell'informativa sì e noi ci siamo sempre preoccupati che queste informazioni, per evitare *rumor*, soprattutto per il fatto che BPEL aveva titoli quotati, potessero alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e quindi del mercato sottostante al titolo, e quindi abbiamo attenzionato molto la comunicazione al mercato.

VAZIO (PD). Quindi quello che io le ho detto sull'interesse di Banca Popolare di Vicenza, sul fatto che Banca d'Italia non era ostile a questo tipo di aggregazione, voi eravate a conoscenza.

D'AGOSTINO. Noi non entravamo nel merito...

VAZIO (PD). No, no, non chiedo una valutazione vostra, dico se eravate a conoscenza di questo percorso.

D'AGOSTINO. Sapevamo che c'era una interlocuzione tra le due banche e ci interessava che il mercato fosse a conoscenza dell'esistenza di una interlocuzione fra le due banche. Per noi era importante.

VAZIO (PD). E anche della presenza, nell'ambito di questa interlocuzione, di Banca d'Italia.

D'AGOSTINO. Banca d'Italia è l'autorità prudenziale, lo è per legge...

VAZIO (PD). È naturale che vi fosse, va bene. A proposito di Banca Etruria, mi sento di farle un ringraziamento perché avete chiarito in tema di approvazione dei prospetti che i prospetti impegnano responsabilità diverse, di tipo penale e di tipo amministrativo, a cui conseguono anche azioni e conseguenze di tipo diverso, e avete chiarito, secondo me, e di questo vi ringrazio che l'approvazione dei prospetti richiama anche oggettivamente la responsabilità dell'organo amministrativo a fronte del quale magari c'è un altro soggetto che invece ne approva oggettivamente e sostanzialmente il prospetto stesso. In Banca Etruria avete fatto riferimento al direttore generale e avete anche precisato, e di questo vi ringrazio che c'è anche un tema di articolazione, graduazione delle responsabilità fra chi le approva specificatamente e chi ne risponde in forza di quel principio di responsabilità amministrativa. Sotto questo profilo è un tema di chiari-

mento che era necessario alla Commissione perché su questo si era aperta anche una serie di valutazioni.

Volevo concludere su alcuni temi di tipo generale: voi fate riferimento all'articolo 53 del Testo unico bancario nella vostra relazione. Si riferisce sostanzialmente questo articolo, come io credo, ad un'applicazione a tutte, alle quattro banche?

D'AGOSTINO. L'articolo 53 vecchio TUB, perché adesso è il 53-*bis*, delinea quelli che sono i poteri di intervento della...

VAZIO (PD). Oggi è il 53-*bis* ed era il 53, ho visto nella relazione lo avete citato come articolo 53, però concettualmente si riferisce a tutte le quattro banche. Ora, volevo chiedere: ma, mi scusi, le criticità, i rilievi e le comunicazioni, come si possono coniugare con tutti i rilievi che sono stati fatti? Voglio dire, il 53-*bis* pone un problema di intervento: la Banca d'Italia può intervenire, in maniera invasiva, nei confronti delle banche che si rendono responsabili di tutta una serie di situazioni. Ma come è possibile, cioè cosa sarebbe dovuto accadere, più di quello che è accaduto tra il 2008, 2010, il 2011, il 2012, che ha accertato CONSOB, e che voi avete comunicato a Banca d'Italia, che ha rilevato Banca d'Italia nell'ambito delle sue ispezioni, per poter mettere in azione l'articolo 53-*bis*? È una domanda magari anche suggestiva, però, siccome quei poteri d'intervento hanno tutta una declinazione in senso d'intervento via via più grave, dal meno al più, i poteri d'intervento della Banca d'Italia, voi avete nella vostra relazione delineato un quadro di violazione degli organi amministrativi, manageriali, mi riferisco anche alle banche venete, mi riferisco oggi alle quattro banche, mi riferisco a Monte dei Paschi di Siena, che vi hanno portato ad investire anche l'autorità giudiziaria, voi e anche la Banca d'Italia ci avete riferito lo stesso. Ma, così, da persona, da parlamentare che è impegnato in questa Commissione, cosa sarebbe dovuto accadere per vedere una disposizione di 53-*bis* in azione?

D'AGOSTINO. Questo è un potere nella disponibilità dell'autorità di vigilanza prudenziale, quindi per quanto ci riguarda, per quanto riguarda gli esercizi dei poteri nostri, noi abbiamo ...

VAZIO (PD). Il 53-*bis* non riguarda voi, dico così, mi interrogo: ma cosa sarebbe dovuto accadere per vedere una lettera A, una lettera B, una lettera C del 53-*bis* in azione?

D'AGOSTINO. È un processo di valutazione che fa l'autorità cui sono demandati questi poteri.

VAZIO (PD). Non è in grado, va bene.

Mi conferma che, questo è comunque un elemento invece interessante, importante, che dal 3 gennaio 2018, con la MiFid II, ci saranno nuovi obblighi di trasparenza e un potere interdittivo rispetto a operazioni

di questa natura, che si accavallano e si aggiungono ai poteri di cui al 53-*bis* del Testo unico bancario?

D'AGOSTINO. Guardi, per quanto ci riguarda, quindi parlo della CONSOB, due poteri importanti vengono introdotti nella MiFid II: il primo è il potere di rimuovere esponenti aziendali o membri del consiglio di amministrazione, o addirittura di indicare al soggetto vigilato di non avvalersi più della professionalità di consulenti. Il secondo potere, che è un potere di *extrema ratio*, è quello del cosiddetto *product intervention*, cioè l'autorità di vigilanza, nell'ambito però di un coordinamento anche con l'ESMA, può bloccare l'offerta o la distribuzione di prodotti finanziari ove ci siano le condizioni di minaccia alla tutela dei risparmiatori, all'integrità dei mercati, con riguardo non soltanto alla rischiosità, ma anche alla inadeguatezza di quello strumento rispetto al *target* a cui è stato destinato. Quindi questo amplia enormemente le nostre capacità, dandoci una responsabilità...

VAZIO (PD). Ancora maggiore, ma queste cose non fanno venir meno, a me sembra chiaro i poteri di intervento del 53-*bis* del testo unico bancario. Questo è un potere vostro, al 53-*bis* provvede la Banca d'Italia.

D'AGOSTINO. Il 53-*bis* è TUB; è la Banca d'Italia demandata all'esercizio di questi poteri.

VAZIO (PD). Non ho altre domande.

RUOCCO (M5S). Una domanda velocissima: a proposito di Veneto Banca, il direttore generale della Commissione, Angelo Apponi, ha affermato qui in Commissione che non ci sono state ispezioni CONSOB e che quindi la CONSOB, non poteva essere a conoscenza della sopravvalutazione del prezzo delle azioni. In realtà abbiamo notato che questo non corrisponde in parte alla relazione ispettiva depositata qui in Commissione inchiesta. Lei come commenta? Anche lei non sapeva nulla fino al 2015, non sapeva... cito alcuni passaggi della relazione: «le politiche di remunerazione del capitale di Veneto Banca non sono coerenti con le *performance* economiche e il processo di valorizzazione delle azioni nella determinazione del soprapprezzo non segue rigorosi criteri metodologici». Questo nel 2011.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di Veneto Banca? L'audizione è su altre quattro banche.

RUOCCO (M5S). Sì, però ho visto che rispondevano anche su Veneto Banca anche precedentemente, alcune sulle venete. Comunque se non vuole rispondere, non risponde, io sono stata rapidissima.

D'AGOSTINO. Sarò rapidissimo. Innanzi tutto il direttore generale non ha detto questo.

PRESIDENTE. Innanzi tutto gli faccia gli auguri da parte, perché so, qui si ironizza su tutto, però poi...

D'AGOSTINO. Il direttore generale non ha sostenuto questo; nel 2011 la CONSOB ha svolto un'attività ispettiva importante presso Veneto Banca, sono stati sanzionati i membri del consiglio di amministrazione e taluni esponenti aziendali; oltre alle sanzioni gli elementi rilevati in quella attività sono stati poi rappresentati in maniera doverosa nei prospetti delle offerte delle obbligazioni al pubblico.

PRESIDENTE. Vi ringrazio molto, è stato un lavoro faticoso ma comunque penso produttivo.

Dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 12,35.